

Pierpaolo Bonacini

**Modelli di giustizia militare nel Settecento.
Riflessioni e confronti tra dottrina e prassi***

*Models of military justice in the eighteenth century.
Thoughts and comparisons between doctrine and practice*

SOMMARIO: 1. Pietro Verri e il mondo militare - 2. I valori distintivi della giustizia militare secondo Cesare Beccaria - 3. Al di là della Manica - 4. Aspetti del processo militare negli eserciti imperiali - 5. I privilegi del foro militare nel Regno di Napoli - 6. Note conclusive.

ABSTRACT: The essay takes into consideration the models of military justice that spread in the eighteenth century between Habsburg Lombardy, England and the Kingdom of Naples. The aim is to test the opposing assessments expressed by intellectuals and jurists of different backgrounds (Verri, Beccaria, Blackstone) by comparing them, on the one hand, with the research available on the real operation of English military justice in the 18th century and, on the other, with the structure of the military trial as attested in the *Pratiche* that document its rules and conduct in relation to the Imperial and Neapolitan troops.

KEYWORDS: Military Justice, Pietro Verri, Cesare Beccaria, William Blackstone, Eighteenth Century.

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double-blind peer review*.

1. *Pietro Verri e il mondo militare*

Come ormai accertato, Pietro Verri compone le celebri *Osservazioni sulla Tortura*, che giungono ad assumere una veste compiuta tra il 1776 e i primi mesi dell'anno seguente, beneficiando della lettura dell'estratto dei verbali del processo contro i presunti 'untori' della pestilenza milanese del 1630 e sulla base di un consolidato interesse nei confronti del tema della giustizia penale e della pratica della tortura giudiziaria, «sempre considerata come punto debole di un sistema distorto, nel quale s'incrociavano superstizione e fanatismo, delirio collettivo e odio di classe, ignoranza e autoritarismo»¹. La stesura dell'opera, nella sua versione definitiva, è frutto di un processo di costruzione e di una serie di ampliamenti progressivi avviati ben prima di quell'anno, che si riflettono nelle incertezze circa la scelta del titolo definitivo e arrivano a conclusione ai primi di aprile del 1777, quando Pietro dà notizia del manoscritto ormai terminato al fratello Alessandro². Quanto al destino postumo dell'opera, rimasta inedita per volontà dell'autore, la sua prima versione a stampa si deve a Pietro Custodi soltanto nel 1804, ma con varianti ed errori rispetto al testo originale; essa è poi rilanciata da Alessandro Manzoni, alla luce di diversi rilievi critici, nella sua ben nota *Storia della colonna infame* e quindi giunge alle moderne edizioni critiche messe a punto in più riprese da Gennaro Barbarisi nel 1985, 1993 e 2002³.

Nel paragrafo finale, dedicato a confutare alcune obiezioni «che si fanno per sostenere l'uso della tortura» e precedente la stringata «Conclusione» finale,

¹ G. Barbarisi, *Nota introduttiva alle Osservazioni sulla tortura e singolarmente sugli effetti che produsse all'occasione delle unzioni malefiche alle quali si attribuì la pestilenza che devastò Milano l'anno 1630*, a cura di G. Barbarisi, in C. Capra (cur.), *Scritti politici e della maturità*, Roma 2010 (Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri, VI), pp. 3-36, a p. 3 per la citazione. V. pure L. Garlati, *Pietro Verri*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Roma 2012 (Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. VIII Appendice), pp. 245-248, a p. 247.

² G. Barbarisi, *Nota introduttiva*, cit., p. 15 ss.

³ La versione di P. Custodi è pubblicata nella serie *Scrittori classici italiani di Economia Politica. Parte moderna*, 17, Milano 1804. V. pure A. Manzoni, *I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni, edizione riveduta dall'autore. Storia della Colonna Infame, inedita*, Milano 1840; *Osservazioni sulla tortura*, cit., p. 141 (Nota al testo). Le critiche di Manzoni all'opera di Verri e la prospettiva nettamente diversa secondo cui il primo esamina il processo milanese del 1630 e i suoi terribili esiti sono messe a fuoco da L. Garlati, «*Colpevoli di un delitto che non c'era*». *Il processo agli untori nella lettura di Verri e di Manzoni*, in «La Corte d'Assise», 1/2-3 (2011), pp. 395-449, a p. 408 ss. e *passim* e da E. Tavilla, *Patire nel processo: tortura e confessione nella procedura penale d'antico regime*, in «DNA-Di Nulla Academia. Rivista di studi camporesiani», II/2 (2021), pp. 6-17, a p. 11 ss. (ed. digitale: <https://dnacamporesi.unibo.it/article/view/14634/14054>).

Verri si appunta ancora sulle distorsioni del processo criminale inquisitorio mettendo a confronto – un po' semplicisticamente per la verità – l'intervento del pubblico accusatore nei confronti del presunto reo – caratterizzato dall'uso del carcere preventivo e della tortura per spremere la confessione, dall'impossibilità di ricorrere a un difensore per il malcapitato e dalla finale costituzione di quest'ultimo davanti a un giudice quale sicuro «reo del tal delitto» – rispetto alla procedura che avrebbe caratterizzato «i paesi più illuminati», ispirata a un rito in cui il processo inizia dal momento in cui si procede all'arresto del presunto responsabile mettendolo a confronto con i suoi accusatori e valutando anche le ragioni a sua discolpa, in modo che «così facilmente e per una via più chiara, placida, e regolare, si termina ogni processo»⁴.

Ciò che interessa evidenziare in questa sede è il fatto che come esempio immediato di tale rito, così equilibrato e rispettoso tanto della posizione processuale del sospettato quanto della sua integrità fisica e mentale, venga suggerito il processo militare e in specie quello praticato nei «due reggimenti milanesi composti certamente di soldati, i quali non sono scelti né fra i più virtuosi né fra i più semplici del popolo, e i delitti celermente sono puniti e v'è una fondata idea della rettitudine de' giudizi ne' consigli militari»⁵. Ancora poco oltre, in chiusura del medesimo paragrafo, il modello processuale basato sull'applicazione delle sole leggi piuttosto che «sulle private opinioni d'alcuni oscuri e barbari scrittori» – i blasonati esponenti della dottrina penalistica più consolidata notoriamente biasimati da Verri – non soltanto è rinvenuto nella tradizione giudiziaria inglese, caratterizzata dall'impiego della giuria di giudizio e dalla facoltà, per l'imputato, di ricusare «un dato numero degli eletti per giudicarlo qualora abbia motivo di diffidenza», ma è ancora individuato nel «metodo che si usa nel militare anche in Milano sui reggimenti italiani». Il modello del processo militare ha quindi l'indubbio, per quanto ideale vantaggio di permettere che la giustizia faccia «rapidamente il suo corso senza che si lagni alcuno di tirannia e senza che si condannino come rei gl'innocenti, caso che non tanto di rado avviene quanto forse si crede»⁶.

Il «militare» cui Pietro Verri fa riferimento corrisponde ai reggimenti italiani di stanza in Lombardia inquadrati nelle armate austriache e in particolare ai due reggimenti definiti «milanesi», che variamente al comando di ufficiali inglesi, spagnoli e italiani sono costituiti sin dai primi anni del Settecento e dislocati su diversi fronti, soprattutto nei territori orientali dell'Impero, ma vengono impiegati anche nella tentata riconquista del Regno di Napoli bloccata a Velletri

⁴ *Osservazioni sulla tortura*, cit., § 15, p. 136.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ivi*, p. 138.

dall'esercito borbonico nell'estate del 1744. Nello stesso anno ai due reggimenti italiani se ne affianca un terzo, finanziato e comandato dal marchese Antonio Giorgio Clerici, sotto le cui bandiere alcuni anni più tardi militerà lo stesso Verri, ma nel 1751 sono nuovamente ridotti a due in seguito allo scioglimento di uno dei reparti più anziani, che viene incorporato nei due rimanenti⁷. Si tratta di corpi militari che non soltanto costituiscono una percentuale decisamente marginale, dal punto di vista quantitativo, rispetto al complesso delle armate asburgiche, ma che neppure risultano formati da soldati di origine italiana. Infatti, sulla base delle liste di arruolamento disponibili dall'età teresiana, si verifica che, a parte il reggimento del cavaliere napoletano Francesco Marulli, sciolto dopo la fine della Guerra di Successione austriaca e composto nel 1741 per tre quarti da italiani, il neocostituito reggimento Clerici nel 1745 annovera italiani per meno della metà dei soldati semplici (245 su un totale di 549) e tale proporzione si mantiene ancora tre anni più tardi sino a quando, nel 1780, il reggimento nel quale confluisce quello di Clerici, ancora formalmente italiano ma ora di proprietà del conte milanese Ludovico Barbiano di Belgioioso, «non registrava nessun italiano nelle due compagnie di granatieri, e soltanto 27, in maggioranza lombardi, piemontesi e liguri, nelle sedici compagnie di fucilieri»⁸.

⁷ C. Donati, *Esercito e società civile nella Lombardia del secolo XVIII: dagli inizi della dominazione austriaca agli anni Sessanta*, in «Società e Storia», V/17 (1982), pp. 527-54, a p. 539 s.; Id., *L'organizzazione militare della monarchia austriaca nel secolo XVIII e i suoi rapporti con i territori e le popolazioni italiane. Prime ricerche*, in B. Mazohl-Wallnig-M. Meriggi (curr.), *Österreichisches Italien-italienisches Österreich? Interkulturelle Gemeinsamkeiten und nationale Differenzen vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkrieges*, Wien 1999, pp. 297-329, a p. 314; V. Ilari, C. Paoletti, P. Crociani, *Bella Italia militar. Eserciti e Marine nell'Italia pre-napoleonica (1748-1792)*, Roma 2000, p. 395 ss.; V. Ilari, G. Boeri, *Velletri 1744. La mancata riconquista austriaca delle Due Sicilie*, Roma 2018. Sul marchese Antonio Giorgio Clerici (1715-68), nipote del giureconsulto Giorgio (1648-1736), nominato membro del Senato milanese nel 1684, v. la parte conclusiva della voce biografica di P. Cabrini, *Clerici Giorgio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 26, Roma 1982, pp. 396-400, a p. 399 s. Sulla famiglia nobile lombarda v. pure C. Cremonini, *I Clerici: una famiglia lombarda tra mercatura e nobiltà, burocrazia togata ed esercito*, in «Ca' de Sass», 131 (1995), pp. 38-43; L. Mocarrelli, *Ascesa sociale e investimenti immobiliari: la famiglia Clerici nella Milano del Sei-Settecento*, in «Quaderni storici», 2 (2003), pp. 419-436. Per quanto il reggimento messo insieme in poco tempo da Clerici fosse composto da 2.300 uomini di dubbia fama e posizione sociale, gli ufficiali di origine italiana reclutati negli eserciti imperiali godevano di notevole reputazione e provenivano da diverse regioni della Penisola: Ch. Duffy, *The Army of Maria Theresa. The Armed Forces of Imperial Austria, 1740-1780*, Vancouver-London 1977, pp. 26, 66. Il reggimento Clerici cambia in seguito comandante e denominazione nel 1769 (Gaisruck) e ancora nel 1778 (Belgioioso): ivi, p. 228.

⁸ C. Donati, *L'organizzazione militare della monarchia austriaca nel secolo XVIII*, cit., pp. 315 s., 322 ss.

A prescindere dai contenuti specifici di norme e regolamenti allora applicati nei confronti dei corpi armati imperiali e di quelli reclutati nella Lombardia austriaca, le cui «leggi militari», severe come altrove, «condannano nella testa chi sfida un suo superiore»⁹, ciò che preme osservare è il rilievo attribuito alla giustizia militare, in grado di costituire il migliore termine di confronto nel quale identificare un modello assai più garantista – applicando una terminologia attuale – ed efficace, rispetto alla sicura identificazione dei rei e alla speditezza del procedimento, a paragone della giustizia penale ordinaria. E nonostante che procedura e norme militari vengano applicate a soggetti che «non sono scelti né fra i più virtuosi né fra i più semplici del popolo» e quindi, implicitamente, utilizzate per controllare e tenere a freno un ‘materiale umano’ non certo incline ad accettare con facilità la disciplina dei corpi armati rispetto sia ai doveri di servizio, sia al corretto comportamento interno ai corpi e nei confronti dei civili¹⁰.

Della vita militare, declinata anche attraverso il controllo disciplinare imposto ai reparti tanto più in periodo di guerra, l'autore delle *Osservazioni sulla tortura* poteva parlarne con un minimo di cognizione di causa, dal momento che alcuni anni prima ne aveva acquisito una modesta, per quanto forse sufficiente esperienza, alla quale Verri si era avvicinato «con molto svantaggio e come nuovo del mestiere, e come aggregato»¹¹. In età non più giovanile, infatti, il trentenne Pietro Verri aveva deciso di abbandonare «una vita oziosa e dissipata», segnata «da un ambiente familiare arido e bigotto» e da contrasti con i genitori a causa di motivi sentimentali, per affrontare un'esperienza finalmente autonoma su un terreno del tutto nuovo, originale e, per certi aspetti, avventuroso; si orienta cioè alla vita militare arruolandosi nell'imperialregio esercito impegnato sul

⁹ *Memorie sincere del modo col quale servii nel militare e dei primi progressi nel servizio politico*, in G. Barbarisi (cur.), *Scritti di argomento familiare e autobiografico*, Roma 2002 (Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri, V), pp. 1-156, a p. 47, pseudolettera datata Sorau, 7 settembre 1759. Quanto alla violazione dei regolamenti militari qui accennata da Verri, si fa verosimilmente riferimento ai *Sessanta articoli imperiali Della Gloriosa Memoria del Sig. Imperatore Leopoldo Primo (Dio abia in Gloria) che si leggono alle Truppe della Maestà Cesarea, e Cattolica di Carlo VI*, pubblicati in A. Madrens, *Pratica criminale delli Consigli di Guerra e Leggi Imperiali seconda impressione. Con la nuova aggiunta del Regolamento di Sua Maestà Cesarea e Cattolica di Carlo VI [...]*, Napoli, Felice Mosca, 1719 (e già Napoli, Felice Mosca, 1717), pp. 38-46, art. 26, p. 41: «Chi resiste, e non vuol fare quello, che giustamente, e con ragione se li comanda in cose del Real servizio, quale sarà obbligato per il giuramento, sarà castigato come ribelle», e pertanto condannato alla pena capitale come prescrive l'art. 2, p. 38.

¹⁰ *Osservazioni sulla tortura*, cit., § 15, p. 136.

¹¹ C. Capra, «Il cuore è il padrone». *Ventinove lettere inedite di Pietro Verri dall'armata e da Vienna (1759-1760)*, in C. Berra-M. Mari (curr.), *Studi dedicati a Gennaro Barbarisi*, Milano 2007, pp. 377-427, lettera da Vienna datata 21 giugno 1759.

fronte prussiano, tra Slesia e Sassonia, nell'ambito della Guerra dei Sette Anni, chiedendo pure di partire per il fronte¹².

La fuga dall'ambiente lombardo, esito di una crisi durata l'intero decennio precedente, si consuma nell'arco di un anno e mezzo, tra il maggio 1759 e il gennaio 1761, lungo il quale Verri soggiorna nella capitale viennese a parte una fase di servizio effettivo di neppure sei mesi, dalla metà del luglio 1759 agli inizi del gennaio 1760, che lo vede dislocato in Sassonia, grazie ai buoni uffici del cancelliere Wenzel Anton Kaunitz, presso il quartier generale del comandante in capo delle truppe imperiali Leopold Joseph von Daun a Görlitzheim¹³. La vita militare gli riserva tratti segnati da durezza e tristezza, accompagnati da rari coinvolgimenti in azioni belliche e dalla più rassicurante frequentazione della mensa del generale Daun e degli ufficiali del Quartier Generale. Non si tratta in ogni caso di una esperienza operativa, poiché non gli viene affidato il comando di alcun reparto né incarichi analoghi all'interno di un presidio di guarnigione¹⁴. Per quanto, dunque, ben diversa da quella degli ufficiali di carriera, non sarà tuttavia un'esperienza vana, dal momento che, soprattutto grazie al soggiorno a Vienna e alla partecipazione alla vita di corte, il non più giovane Pietro matura intellettualmente scoprendo la temperie illuminista e ponendo attenzione ai «temi della politica, dell'economia e della giustizia, grazie anche a incontri

¹² C. Capra, voce *Verri Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 99, Roma 2020, pp. 11-21, a p. 11 s. per le brevi citazioni. Verri è arruolato con il grado di capitano comandante di compagnia nel reggimento di fanteria reclutato in Lombardia e guidato fin dal 1744 dal marchese Antonio Giorgio Clerici. Dal 1758 al 1770 il reggimento è sotto il comando del colonnello Francesco Ferretti: G. Gorani, *Memorie di giovinezza e di guerra (1740-1763)*, a cura di A. Casati, Milano 1936, p. 160 e nota 3, p. 339. Al reggimento Clerici, che assieme a un reggimento formato da reclute toscane partecipa alla Guerra dei Sette Anni sotto le bandiere imperiali, è dedicata la recente e documentata ricerca di A. Tanganelli, *I reggimenti austro-italiani nella guerra dei Sette Anni (1755-1763). Operazioni e composizione sociale del Toscanische Infanterie Regiment e del Reggimento lombardo Clerici*, Roma 2022, per la sua formazione v. in particolare cap. 3, p. 91 ss.

¹³ C. Capra, *Pietro Verri a Vienna, Pietro Verri e Vienna (1753-1771)*, in B. Mazohl-Wallnig-M. Meriggi (curr.), *Österreichisches Italien-italienisches Österreich? Interkulturelle Gemeinsamkeiten und nationale Differenzen vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkrieges*, Wien 1999, pp. 227-249, a p. 231 ss. Per gli sviluppi delle campagne militari dagli eserciti imperiali avviate dal 1756 con lo scoppio della Guerra dei Sette anni v. Ch. Duffy, *The Army of Maria Theresa*, cit., p. 170 ss., in part. p. 194 ss. per le fasi degli anni 1759-60, segnati dalla vittoria austriaca di Maxen del 20-21 novembre 1759, ricordata anche in A. Tanganelli, *I reggimenti austro-italiani nella guerra dei Sette Anni (1755-1763)*, cit., p. 151.

¹⁴ Sul complesso dell'esperienza militare di Verri a partire dalle sue premesse esistenziali v. C. Capra, *I progressi della ragione. Vita di Pietro Verri*, Bologna 2002, p. 135 ss.

decisivi, come quello con Henry Lloyd, un militare gallese anticonvenzionale dalla vasta cultura»¹⁵.

Pur collocandosi al termine di un decennio segnato da crisi personali, conflitti famigliari e incertezze sugli indirizzi verso i quali orientare la propria vita privata e professionale, l'opzione militare di Verri si pone in linea con i percorsi di affermazione seguiti tradizionalmente dalla nobiltà lombarda fin dal secolo precedente e attivi almeno sino alla fine della Guerra dei Sette anni, per la quale il mestiere della armi diviene un canale di promozione sociale e di reclutamento istituzionale agli occhi del potere imperiale, dapprima spagnolo poi austriaco. Nel caso di Pietro l'opportunità rappresentata dall'esperienza militare, segnata da quello che lui stesso qualifica alla fine come «un mestiere da disperato»¹⁶, prelude alla sua assunzione all'interno sia del Supremo Consiglio di Economia, sia della nuova Giunta di governo creata agli inizi del 1764 allo scopo di studiare e proporre incisivi aggiornamenti nel sistema delle finanze del ducato milanese, con il gradimento di Luigi Giusti, referendario del Dipartimento d'Italia, e dello stesso cancelliere Kaunitz, e non meno giovandosi della conoscenza, risalente al soggiorno viennese, del nuovo plenipotenziario austriaco a Milano Carlo Firmian¹⁷.

A parte un sonetto che vale più come esercitazione erudita che fonte in grado di ragguagliare sulla parentesi militare di Verri¹⁸, esito letterario del

¹⁵ L. Garlati, *Pietro Verri*, cit., p. 245.

¹⁶ C. Capra, *Pietro Verri a Vienna*, cit., p. 234.

¹⁷ Ivi, p. 237 ss. V. pure D. Maffi, *Nobiltà e carriera delle armi nella Milano di Carlo II (1665-1700)*, in A. Dattero-S. Levati (curr.), *Militari in età moderna. La centralità di un tema di confine*, Milano 2006, pp. 127-169, a p. 154, nota 74. Tale percorso trova conferma in C. Capra, *I progressi della ragione*, cit., pp. 137 s., 233 ss. Per i numerosi militari di origine lombarda e italiana al servizio dell'Impero v. C. Donati, *L'organizzazione militare della monarchia austriaca nel secolo XVIII*, cit., p. 317 ss.; A. Dattero, *Il "governo militare" dello Stato di Milano nel primo Settecento. Saggio storico e inventario della serie Alte Feldakten del Kriegsarchiv di Vienna*, Milano 2001, p. 75 ss., con ulteriore bibliografia; A. Tanganelli, *I reggimenti austro-italiani nella guerra dei Sette Anni (1755-1763)*, cit., p. 180 ss. Il ruolo svolto dalla carriera militare come trampolino per la conquista di un buon ufficio all'interno dell'amministrazione milanese si modifica dagli anni Sessanta del secolo XVIII, quando il ceto patrizio locale inizia a essere estromesso dalle cariche statali e la carriera militare si avvia a perdere attrattività: C. Donati, *Esercito e società civile nella Lombardia del secolo XVIII*, cit., p. 552 ss.; A. Dattero, *Riforme militari e costituzionali nella Lombardia austriaca del Settecento*, in *Pace e guerra nella cultura italiana ed europea del Settecento*, Napoli 2002 (= «Studi settecenteschi», 22), pp. 102-121, in part. p. 119 ss.

¹⁸ Il sonetto intitolato *In Vienna 1760* è composto dopo l'abbandono dell'armata imperiale nei primi giorni del 1760 col proposito di rientrare nella capitale austriaca, dove Verri si ferma per quasi l'intero anno «in una situazione di incertezza, tra le pressioni divergenti dei suoi superiori militari, quelle della famiglia che non intendeva continuare a sostenere spese ingenti, e la ricerca di un impiego, per altro dai contorni molto incerti». Nei versi il non più giovane

periodo trascorso in divisa e comunque formativo sotto vari aspetti, sono rilevanti soprattutto le *Memorie sincere del modo col quale servii nel militare e dei primi progressi nel servizio politico*, formate da due manoscritti dei quali soltanto il primo si riferisce al periodo della diretta esperienza militare, tra l'arrivo nella capitale austriaca il 14 maggio 1759 e il rientro a Milano il 14 gennaio 1761. Le *Memorie verriane*, nella loro prima parte, si snodano lungo 21 lettere rivolte a diversi corrispondenti nell'arco di otto mesi, dal 14 maggio 1759 – data dell'arrivo a Vienna – al 16 gennaio 1761, e rappresentano una successiva rielaborazione letteraria, messa a punto verso la metà degli anni Sessanta, della corrispondenza risalente al periodo dell'esperienza complessivamente deludente maturata nei ranghi delle armate imperiali¹⁹. In origine la corrispondenza nota stilata da Pietro era costituita da 27 missive autografe spedite allo zio Antonio e, limitatamente al 1760, da un altro manipolo di lettere destinate a Gian Rinaldo Carli²⁰, alle quali si aggiungono quelle inviate all'archivista Ilario Corte, amico carissimo e puntuale informatore dall'ambiente milanese, pubblicate in anni più recenti²¹.

Dalla breve esperienza militare accumulata tra 1759 e '60 Verri trae testimonianze sferzanti nei confronti della composizione e del reclutamento degli eserciti, dello stato degli alloggiamenti e della degradata vita militare, della competenza e del comportamento degli ufficiali, considerati largamente inadeguati, e della condotta stessa della guerra²². L'armata imperiale gli appare «un aggregato del rifiuto di altre società», costituita per gran parte da canaglie per le quali il servizio militare è un surrogato della condanna alla galera o da volontari che

ufficiale desidera «esprimere la condizione di chi si affaccia alla grande scena della capitale, dove si decidono le carriere e le fortune [...], ma dove anche chi, come l'autore, ne vede la vanità e la casualità, si ritira spaventato e cerca rifugio nella libertà di perdersi in un “dolce inganno”»: *Scritti letterari e filosofici*, a cura di G. Francioni, Roma 2014 (Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri, I), p. 207, nota 1 per le citazioni. Sui momenti che segnano il soggiorno viennese di Pietro Verri v. C. Capra, *I progressi della ragione*, cit., p. 153 ss.

¹⁹ *Memorie sincere*, cit., p. 3 ss. Di diverso avviso A. Tanganelli, *I reggimenti austro-italiani nella guerra dei Sette Anni (1755-1763)*, cit., che colloca la rielaborazione delle memorie legate all'esperienza militare nei primi anni Ottanta. Edizioni parziali si leggono in P. Verri, *Diario militare*, a cura di G. Scalia, Rocca San Casciano 1967; P. Verri, *Memorie*. Scelta a cura di E. Agnesi, Modena 2001, pp. 63-167. Alcune lettere inviate dal fronte tra il luglio e il dicembre 1759 sono riproposte da M. Cerruti, *La guerra e i Lumi nel Settecento italiano*, Torino 2000, p. 47 ss.

²⁰ M. Zolezzi (cur.), *Lettere inedite di Pietro Verri, 5 maggio 1759 - 1 dicembre 1760*, Milano 1965; F. Di Stefano, *Cinque anni di sodalizio tra Pietro Verri e Gian Rinaldo Carli (1760-1765) con XXIV lettere inedite di Pietro Verri*, in «Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria», 45 (1933), pp. 43-103.

²¹ In C. Capra, «*Il cuore è il padrone*», cit., pp. 384-427.

²² C. Capra, *I progressi della ragione*, cit., p. 135 ss.

hanno firmato l'arruolamento sotto i fumi dell'alcool e che, nel complesso, formano «un'unione di persone essenzialmente malcontente»²³.

Si tratta di una posizione aspramente critica verso il mondo militare e le gerarchie che ne detengono il comando che risalta soprattutto nella rielaborazione compiuta a distanza di alcuni anni dalla partecipazione all'armata imperiale; rielaborazione che ha in gran parte appannato la freschezza della cronaca spicciola e contingente, ma più veritiera, in grado di emergere dalle missive scritte nel corso delle due fasi del soggiorno viennese e del periodo intermedio trascorso sul teatro di guerra. Nel frattempo, dopo il rientro a Milano nel gennaio 1761, Verri si getta nella stesura di opere dal taglio del tutto differente, tra le quali spiccano le tre parti destinate a costituire le note *Considerazioni sul commercio dello stato di Milano*, l'*Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese* e le *Meditazioni sulla felicità*, mentre dall'inverno successivo inizia a prendere corpo il sodalizio di giovani intellettuali che – come ben noto – trova spazi di costante riunione nell'appartamento dello stesso Pietro nel palazzo di Contrada del Monte (la nota Accademia dei Pugni) e di divulgazione pubblica attraverso le pagine de *Il Caffè*, stampato per due anni a partire dal giugno 1764²⁴.

Il ripensamento e la presa di distanza dalla vita militare e dai suoi contenuti portano Verri su posizioni decisamente antimilitariste, nel contesto di una maturazione individuale più profonda che si esprime in una decisiva svolta intellettuale ed esistenziale e che – per il versante militare qui di interesse – negli anni successivi al suo ritorno da Vienna, in cui si dedica anche alla ridefinizione letteraria delle *Memorie sincere* di quel periodo, trova riscontro in alcune pagine de *Il Caffè*²⁵ ponendosi in sintonia con le diffuse voci critiche nei confronti della guerra e del mondo militare destinate a segnare la cultura dell'età dei Lumi²⁶

²³ *Memorie sincere del modo col quale servii nel militare*, cit., p. 37, pseudolettera datata Lichtenau, 2 agosto 1759. V. anche p. 47, pseudolettera datata Sorau, 7 settembre 1759, ove si ribadisce che «questa società [è] formata dal rifiuto delle altre». I due testi sono riproposti in M. Cerruti, *La guerra e i Lumi nel Settecento italiano*, cit., p. 72 ss. V pure C. Capra, *I progressi della ragione*, cit., p. 143 s.

²⁴ Opere ed esperienze culturali notissime, per le quali basti il rinvio a G. Francioni, *Storia editoriale del "Caffè"*, in G. Francioni-S. Romagnoli (curr.), *«Il Caffè» 1764-1766*, I, Milano 1998, pp. LXXXI-CXLVI; C. Capra, voce *Pietro Verri*, cit., p. 12; Id. *I progressi della ragione*, cit., p. 177 ss.

²⁵ *Memorie sincere del modo col quale servii nel militare*, cit., p. 11 s. V. G. Panizza, *Gli illuministi lombardi e «Il Caffè»*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Letteratura*, Roma 2018, pp. 364-372, che tuttavia non dedica specifica attenzione alle tematiche legate al mondo militare trattate all'interno del periodico.

²⁶ Ne tenta un primo bilancio M. Cerruti, *La guerra e i Lumi nel Settecento italiano*, cit. V. anche A.M. Rao, *Il Settecento italiano e la guerra*, in *Pace e guerra nella cultura italiana ed europea del Settecento*, Napoli 2002 («Studi settecenteschi», 22), pp. 123-139.

parallelamente ai consistenti progressi nella tecnologia degli armamenti che si verificano nel medesimo periodo²⁷.

Nella serie dei 74 fogli in cui il periodico viene stampato nell'arco di due anni il tema della guerra non trova una trattazione specifica, ma viene affrontato nel quadro oppure a margine di altri argomenti emergendo, in ogni caso, con una sufficiente individualità che permette di cogliere il giudizio di valore condiviso dai polemici intellettuali milanesi, ma senza tratti particolarmente originali rispetto alla generale condanna della guerra stessa espressa dall'Illuminismo settecentesco e in armonia con «la cifra complessiva del secolo [che] percepisce il disagio della cultura della violenza»²⁸. A parte esempi tratti dall'antichità greca e romana variamente citati, la valutazione della guerra come devastante strumento che «altro non fa che spargere a rivi il sangue umano senza ottenere l'intento che si desidera» è contestuale all'analisi dei comportamenti virtuosi in grado di orientare alla «conservazione ed accrescimento della pubblica felicità», che in un'ottica di illuministica fiducia nel progresso si deve perseguire non con le tecniche di distruzione, ma «colle armi più opportune, che sono le scienze, le arti, l'industria e il commercio»²⁹. Sono questi i mezzi essenziali in grado di elevare lo spirito umano rispetto a un fondamentale istinto orientato alla violenza, che non trova giustificazione neppure laddove «questa macelleria del genere umano è divenuta un soggetto di arte e scienza che chiamate *tactica*»; una scienza che da sola non compensa i gravi danni economici generati dalla guerra e neppure riscatta la soverchia abilità nel mettere a punto tanti mezzi e occasioni di conflitti, distruzioni e crudeltà – di cui un sarcastico Alessandro Verri abbonda di esempi collocandoli tra i «fasti del genere umano» – rispetto alla fatica dedicata invece «a raffinare le arti utili»³⁰.

²⁷ Per un primo orientamento: Th.S. Feldman, *L'Età dei Lumi: l'avvento delle scienze della Natura 1770-1830. La tecnologia militare*, in *Storia della scienza*, Roma 2002 ([https://www.treccani.it/enciclopedia/l-eta-dei-lumi-l-avvento-delle-scienze-della-natura-1770-1830-la-tecnologia-militare_\(Storia-della-Scienza\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/l-eta-dei-lumi-l-avvento-delle-scienze-della-natura-1770-1830-la-tecnologia-militare_(Storia-della-Scienza)/)).

²⁸ G. Ricuperati, *Pace e guerra nella cultura europea del Settecento. Problemi di ricerca fra antitesi e dilemma*, in *Pace e guerra nella cultura italiana ed europea del Settecento*, cit., pp. 25-40, a p. 30.

²⁹ [Sebastiano Franci], *Alcuni pensieri politici*, in G. Francioni-S. Romagnoli (curr.), «*Il Caffè*», I, cit., p. 143 ss. Sul tema della felicità delle nazioni in un contesto geopolitico che ormai ha condotto – e tanto più dopo la Guerra dei Sette anni – a fare «di gran parte del globo una sola e vasta nazione» si sofferma Alessandro Verri, *Di alcuni sistemi del pubblico diritto*, ivi, II, pp. 725 ss.

³⁰ Alessandro Verri, *Commentariolo di un galantuomo di mal umore che ha ragione, sulla definizione: L'uomo è un animale ragionevole, in cui si vedrà di che si tratta*, in G. Francioni-S. Romagnoli (curr.), «*Il Caffè*», II, cit., p. 624 ss., a p. 649 e p. 653.

2. I valori distintivi della giustizia militare secondo Cesare Beccaria

Nel medesimo turno di tempo in cui attende alla revisione dell'epistolario-memoriale legato all'esperienza militare di alcuni anni prima, Pietro Verri promuove il circolo de *Il Caffè* e orienta gli interessi del più giovane Cesare Beccaria verso temi destinati a suscitare larghe polemiche, come la politica monetaria nel Milanese e l'assetto della giustizia penale, dai quali scaturiscono il saggio *Del disordine e de' rimedi delle monete nello Stato di Milano* (1762) e il successivo *Dei delitti e delle pene* (1764), che esce in contemporanea al primo numero de *Il Caffè* giungendo alla stesura finale grazie all'apporto significativo dell'amico Pietro nella fase di ricopiatura del tormentato manoscritto originario³¹.

Gli studi su Beccaria e sulla sua opera più celebre si sono infittiti in occasione dell'anniversario caduto nel 2014 a 250 anni dalla sua prima pubblicazione, ma non sembra che neppure in tale occasione, per quanto non rappresenti un profilo di rilievo centrale nello sviluppo del pensiero beccariano, sia stato posto l'accento sul raffronto qualitativo tra giustizia criminale e giustizia militare così come viene proposto dall'autore in una chiave del tutto consonante a quella condivisa dall'amico milanese nelle più tarde *Osservazioni sulla tortura*³².

³¹ C. Capra, *I progressi della ragione*, cit., p. 205 s.; Id., *Beccaria e i Verri negli anni dei Pugni e del «Caffè»*, in V. Ferrone-G. Ricuperati (curr.), *Il caso Beccaria. A 250 anni dalla pubblicazione del «Dei delitti e delle pene»*, Bologna 2016, pp. 87-110, a p. 96 ss. Non manca neppure da parte di Pietro il tentativo di rivendicare la paternità dell'opera dell'amico Cesare: v. L. Garlati, *«Colpevoli di un delitto che non c'era»*, cit., p. 409.

³² Senza pretesa di completezza, si fa riferimento ai saggi di B.E. Harcourt, "Dei delitti e delle pene" di Beccaria: uno strumento di riflessione sulla storia delle fondamenta del diritto penale moderno, in «Criminalia. Annuario di scienze penalistiche 2013» (edito 2014), pp. 149-177; M.N. Miletti, *Beccaria e la fondazione della scienza penale. Origine settecentesca di un equivoco*, in «Criminalia. Annuario di scienze penalistiche 2013» (edito 2014), pp. 179-201 (online); G. Rossi-F. Zanuso (curr.), *Attualità e storicità del «Dei delitti e delle pene» a 250 anni dalla pubblicazione*, Napoli 2015; L. Picotti (cur.), *Alle radici del diritto penale moderno: l'illuminismo giuridico di Cesare Beccaria di fronte al potere di punire*, Napoli 2015; G. Chiodi-L. Garlati (curr.), *Dialogando con Beccaria. Le stagioni del processo penale italiano*, Torino 2015; V. Ferrone-G. Ricuperati (curr.), *Il caso Beccaria*, cit.; G. Flora (cur.), *I 250 anni «Dei Delitti e delle Pene» di Cesare Beccaria*, Pisa 2015 (Quaderni periodici dell'Unione delle Camere Penali Italiane, 6); S. Curti (cur.), *Rileggere Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria*, Padova 2015; E. Palombi (cur.), *I diritti dell'uomo. Dei delitti e delle pene a 250 anni dalla pubblicazione*, Torino 2016; oltre agli studi riuniti nella sezione *Penalisti del XXI secolo leggono «Dei delitti e delle pene» nel 250° anniversario della prima pubblicazione e ne discutono l'attualità*, in «Diritto penale XXI secolo: europeo, storico, comparato», 2 (2014), in particolare con attinenza al saggio di G. Fornasari, *La tortura nel libro «Dei delitti e delle pene». Spunti per la costruzione di un contesto nella storia e nell'attualità*. (Dei delitti e delle pene, §§ XII e XVI), pp. 297-312. Altra bibliografia sul tema è censita in Ph. Audegean-L. Delia (curr.), *Le Moment Beccaria*.

Contestando con argomentazioni razionali – come ben noto – l'intera impalcatura della giustizia penale in età moderna inclusi i presupposti che la tradizione giuridica e processuale riconosce validi per il ricorso alla tortura giudiziaria, Beccaria richiama l'esempio positivo della giustizia militare sottolineando due aspetti significativi che marcano la distanza tra quest'ultima e l'apparato della repressione penale statale ordinaria. Diversamente dall'imperante rito inquisitorio così come definito da una collaudata sistemazione dottrinale e dall'intreccio tra prassi processuali locali e disposizioni normative, la giustizia militare segue un modello di tipo diverso, che l'autore identifica nel «vero processo *l'informativo*», basato sulla «ricerca indifferente del fatto» tramite la raccolta e la razionale valutazione di prove, informazioni e risultanze di indagine senza che esse vengano utilizzate come elementi esclusivi di accusa e di ossessiva ricerca con ogni mezzo della colpevolezza dell'imputato³³. In secondo luogo, per quanto la giustizia militare si debba misurare con uomini che appartengono «per la maggior parte alla feccia delle nazioni» e ai quali sarebbe apparentemente più necessario applicare la tortura, rimane ben lontana dal ricorrere alla violenza nell'estorcere la confessione agli imputati³⁴.

Oltre a ciò, vi sono differenze anche per quanto riguarda i luoghi di detenzione tali da determinare una gerarchia dell'infamia che inevitabilmente si riflette su quanti vi vengono rinchiusi. Infatti, osservando che nel sistema criminale del proprio tempo prevale l'idea della forza e della prepotenza rispetto a quella della giustizia e che il carcere, particolarmente squallido e degradante, viene usato in maniera indifferente per colpevoli e semplici sospettati, Beccaria sottolinea il carattere ben diverso delle «prigionie militari [che] nella comune opinione non [sono] così infamanti come le forensi» e quindi disonorano meno chi vi è recluso rispetto a quelle ordinarie. La motivazione di tale differenza viene immediatamente premessa dall'autore e risiede nel fatto che «la forza interna tutrice delle leggi», ovvero la polizia competente dell'arresto dei rei e del

Naissance du droit pénal moderne (1764-1810), Liverpool 2018 (Oxford University Studies in the Enlightenment), p. 243 ss.

³³ G. Francioni (cur.), *Dei delitti e delle pene*, in *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, I, Milano 1984, p. 69, par. XVII, *Del fisco* «Il vero processo *l'informativo*, cioè la ricerca indifferente del fatto, quello che la ragione comanda, che le leggi militari adoperano, usato dallo stesso asiatico dispotismo nei casi tranquilli ed indifferenti, è pochissimo in uso nei tribunali europei».

³⁴ Ivi, p. 67, par. XVI, *Della tortura*: «La tortura non è creduta necessaria dalle leggi degli eserciti composti per la maggior parte dalla feccia delle nazioni, che sembrerebbero perciò doversene più d'ogni altro ceto servire. Strana cosa, per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell'uso che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue il più umano metodo di giudicare».

controllo dell'ordine pubblico, è distinta da quella «esterna difenditrice del trono e della nazione», ossia l'esercito incaricato della difesa del paese; dovrebbero invece essere unite le due forze in modo che, se l'esercito fosse incaricato delle funzioni di custodia carceraria, la gloria e il fasto che sempre accompagnano i corpi militari cancellerebbero quel marchio di infamia legato alla prigionia che «è più attaccato al modo che alla cosa, come tutt'i popolari sentimenti»³⁵.

Nella valutazione di Beccaria i piani appaiono capovolti quasi in un paradosso virtuoso: «le pacifiche leggi», che non dovrebbero contemplare l'uso della tortura giudiziaria né prevedere il ricorso alla procedura inquisitoria consolidata da lunga tradizione, si devono «apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue», quindi dal mondo militare, ed esso dovrebbe ispirare anche il sistema carcerario per condurlo a una dimensione socialmente accettata e depurata dal quel marchio di disonore e vergogna che invece ne costituisce la cifra consolidata³⁶.

Il militare e la giustizia militare sono individuati, pertanto, come esempio di un modello processuale retto e obiettivo e di un sistema detentivo dai tratti meno infamanti, anche perché più umanitari, rispetto a quelli correntemente utilizzati dalla giustizia criminale ordinaria; e a tale presa di posizione non è forse estraneo l'impulso dell'amico Pietro Verri, il quale negli anni in cui il giovane Cesare raccoglie il materiale e prepara la stesura del suo celebre saggio si dedica – come sopra ricordato – anche alla revisione dell'epistolario-memoriale legato alla sua recente esperienza militare e interviene pure nella fase di ricopiatura della versione originaria del *Dei delitti e delle pene*.

Per altri aspetti sono numerose le letture e le fonti d'ispirazione di Beccaria, il quale attinge ai testi di molti esponenti della cultura filosofico-giuridica di età moderna quali Bacone, Locke, Vattel, Hutcheson, Helvétius, Grozio, Hobbes, Rousseau, Voltaire, Condillac, Burlamaqui, oltre agli scritti dello stesso Verri³⁷,

³⁵ Ivi, p. 96, par. XXIX, *Della cattura*.

³⁶ V. sopra nota 34 per la citazione.

³⁷ Come documenta l'edizione critica curata da Gianni Francioni (v. sopra, nota 33) e già F. Venturi, *Beccaria Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VII, Roma 1965, pp. 458-469, a p. 460. V. pure C. Capra, *Beccaria e i Verri negli anni dei Pugni e del «Caffè»*, cit., p. 90 s. Osservazioni sulla biblioteca privata di Beccaria, che egli si deciderà in parte a cedere nel 1777 e che ne attesta gli interessi giuridici e filosofici, in L. Garlati, *Beccaria: filosofo acclamato del passato e giurista misconosciuto del futuro*, in G. Chiodi-L. Garlati (curr.), *Dialogando con Beccaria*, cit., pp. 1-30, a p. 21 s. D'altro canto, nel periodo in cui prepara l'opera data alle stampe nel 1764 il giovane Beccaria ha una conoscenza della giustizia milanese che può derivare soprattutto dalla frequentazione di Alessandro Verri, allora divenuto pratico del foro e del diritto penale non tanto grazie alla comune laurea in giurisprudenza, quanto per il fatto di ricoprire le funzioni di Protettore dei carcerati per un paio d'anni tra 1763 e 1765; così come Alessandro, stilando suppliche e consulte nell'esercizio di tali funzioni, trae spunto dalle argomentazioni

mantenendo tuttavia un colloquio particolarmente stretto con «l'immortale Presidente di Montesquieu», unico autore esplicitamente citato in tutta l'opera per il fatto meritevole di avere «rapidamente scorso» la tradizione penalistica soprattutto in merito ai temi della crudeltà delle pene e dell'irregolarità e dell'incertezza delle procedure criminali³⁸. È sul fondamento del diritto di punire, così come su altri profili della riflessione giusfilosofica illuministica nel campo del diritto penale, che Beccaria instaura un dialogo molto stretto con il signore de La Brède, ma non deriva da lui le riflessioni sul carattere dei giudizi militari né quelle sulle carceri militari, dal momento che nell'*Esprit des Lois* la materia, in senso lato, militare, a parte numerosi esempi tratti dall'antichità classica, è per lo più sfiorata in un ventaglio ristretto di passaggi in cui si richiamano le ragioni delle guerre offensive e difensive, i caratteri del servizio armato e delle relazioni feudali nella Francia carolingia nonché alcuni aspetti della tradizione militare britannica quali – ad esempio – l'unione in una stessa persona di incarichi militari e civili, la presunta assenza di piazzeforti e di eserciti di terra e la maggior considerazione che si riconosce alle virtù civili piuttosto che a quelle militari³⁹.

3. *Al di là della Manica*

Nell'avanzato Settecento Beccaria e Verri condividono dunque valutazioni assai favorevoli circa l'amministrazione della giustizia militare, conformata a un modello processuale – a loro parere – che si distanziava in misura significativa da quello offensivo praticato «quasi in ogni luogo della illuminata Europa nel decimo ottavo secolo»⁴⁰ e basato – rammentando osservazioni recenti di Luigi Ferrajoli – sulla pervicace concezione del reo come nemico e delle giurisdizione come lotta contro il crimine, secondo un «approccio inquisitorio, il cui tratto inconfondibile e fallace è invece la resistenza del pregiudizio colpevolista a

contenute nel volume di Cesare: v. A. Monti, *Réformer l'arbitraire judiciaire: un débat complexe à la croisée des savoirs*, in Ph. Audegean-L. Delia (curr.), *Le Moment Beccaria*, cit., pp. 113-129, a p. 120; P. Musitelli, voce *Verri Alessandro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 99, Roma 2020 (ed. digitale: [https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-verri_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-verri_(Dizionario-Biografico)/)); C. Capra, *Beccaria e i Verri negli anni dei Pugni e del «Caffè»*, cit., p. 94 s.

³⁸ V. nel suo complesso D. Ippolito, *Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il potere di punire*, Roma 2021, in part. pp. 11 s. e 37 per il riferimento alla citazione di Montesquieu da parte di Beccaria.

³⁹ In particolare per questi ultimi riferimenti v. C.-L. de Secondat de Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, trad. it. di B. Boffito Serra, Milano 2007⁷, l. V, cap. 19 e l. XIX, cap. 27.

⁴⁰ G. Francioni (cur.), *Dei delitti e delle pene*, in *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, I, cit., p. 69, par. XVII, *Del fisco*.

qualunque smentita o controprova»⁴¹. Nel linguaggio della consolidata dottrina processual-penalistica ispirata ai canoni del diritto comune il processo informativo e quello offensivo rappresentavano le due fasi che andavano a comporre il rito inquisitorio, ma Beccaria li presenta come modelli contrapposti e orienta tutta la sua preferenza verso il primo, l'informativo, allo scopo fondamentale di «fare del processo una raccolta di prove, di elementi di informazione, di indagine, di conoscenza e non già un'arma da brandire o uno strumento di pervicace offesa»⁴².

Nel medesimo tempo, in uno spazio giuridico e culturale ben diverso come quello anglosassone, le opinioni espresse in merito alla giustizia militare dal più noto giurista inglese del tempo, William Blackstone (1723-1780), vanno in direzione diametralmente contraria.

Posto che il tempo di guerra costituisce un regime straordinario rispetto a quello di pace e impone l'uso di metodi più rigorosi per la gestione dei corpi armati e il controllo della disciplina degli uomini, le regole applicate non possono essere considerate parte stabile e permanente delle leggi del regno. La legge marziale, infatti, non è basata su norme e principi definiti ed è caratterizzata dall'emanazione di sentenze del tutto arbitrarie al punto – e in ciò condividendo l'opinione di un altro eminente magistrato e giurista inglese del secolo XVII, Matthew Hale (1609-1676) – da non poterla considerare quale diritto legalmente riconosciuto, bensì una manifestazione in qualche modo accettata con indulgenza piuttosto che ammessa su base pienamente giuridica⁴³. E il fatto che sia accettata nonostante le sue caratteristiche riposa su un criterio di utilità: l'unico motivo per cui è ammessa deriva dalla necessità di mantenere ordine e disciplina fra le truppe. Di conseguenza la legge marziale diviene particolarmente necessaria in tempo di guerra e non dovrebbe essere applicata in tempo di pace, così come i medesimi reati non dovrebbero essere puniti con le stesse modalità in pace e in guerra e per di più secondo criteri del tutto arbitrari da parte delle corti giudicanti⁴⁴.

⁴¹ L. Ferrajoli, *Dieci regole di deontologia giudiziaria, conseguenti alla natura cognitiva della giurisdizione*, in *Il procedimento disciplinare dei magistrati*, Roma 2022 (Scuola Superiore della Magistratura, Quaderno 8), pp. 85-94, a p. 87 s.

⁴² L. Garlati, *Beccaria: filosofo acclamato del passato e giurista misconosciuto del futuro*, cit., p. 27.

⁴³ Il passo originale si legge in M. Hale, *The History of the Common Law of England*, [London] in the Savoy, E. and R. Nutt and R. Gosling, 1739³, p. 39 (nuova ed. a cura di Ch. M. Gray, Chicago 1973).

⁴⁴ W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, IV ed., Oxford, Clarendon Press, 1770⁴, vol. I, p. 412 ss. (nella prima edizione inglese il volume primo viene pubblicato nel 1765 e i tre successivi entro il 1769). Citato parzialmente, fra altri, da A.N. Gilbert, *Military and Civilian Justice in Eighteenth-Century England: An Assessment*, in «Journal of British Studies», 17/2 (1978),

All'epoca la normativa militare inglese era regolata tramite il noto *Mutiny Act*, emanato dal Parlamento nel 1689, inizialmente valido per soli sette mesi ma in seguito annualmente rinnovato, e dagli *Articles of War*, formulati in più occasioni dalla Corona, come già quelli emanati da Giacomo II nel 1688, e riconosciuti dal Parlamento soltanto a partire dal 1717, talora integrati da ulteriori disposizioni sempre prodotte dall'autorità sovrana. Non mancavano neppure usi consuetudinari praticati all'interno dei reparti, tendenzialmente analoghi per formazioni di fanteria e cavalleria ma lasciati, nella loro pratica applicazione, alle tradizioni dei singoli reggimenti⁴⁵. Il *Mutiny Act*, in particolare, destinato a rappresentare l'asse portante della normativa militare inglese per circa due secoli, era volto a punire i reati di ammutinamento, diserzione e ribellione da parte delle sole truppe assoldate con sanzioni severe estese sino alla pena capitale decise da una corte marziale composta da 13 ufficiali, con una maggioranza di almeno 9 voti in caso di condanna a morte. La competenza delle corti marziali era estesa a una serie larga di comportamenti contrari alla disciplina militare e si applicava senza distinzioni fra tempo di pace e tempo di guerra: nei casi in cui ufficiali o soldati semplici promuovessero o soltanto si unissero a tentativi di ammutinamento oppure, essendone a conoscenza, non ne informassero i superiori; se avessero lasciato il proprio reggimento per passare in un altro; se si fossero addormentati sulla postazione assegnata o l'avessero abbandonata prima di ricevere il cambio; se avessero tenuto rapporti con ribelli o nemici e, ancora, se avessero usato violenza nei riguardi dei superiori o disobbedito agli ordini⁴⁶.

Il *Mutiny Act* – come noto – era stato promulgato nel 1689 da Guglielmo III d'Orange, appena succeduto a Giacomo II Stuart, in seguito al rifiuto di essere trasferito nei Paesi Bassi da parte di un reggimento di fanteria composto in maggioranza da militari rimasti fedeli all'ex monarca, allo scopo di risolvere il

pp. 41-65, a p. 41 e G.A. Stepler, *British Military Law, Discipline, and the Conduct of Regimental Courts Martial in the Later Eighteenth Century*, in «The English Historical Review», 102 (1987), pp. 859-886, a p. 859, e ripreso in Ch. Storrs, *Military Justice in Early Modern Europe*, in D. Maffi (cur.), *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna (sec. XVI-XVIII)*, Milano 2012, pp. 11-41, a p. 38 (Annali di storia militare europea, 4) e Id., *Giustizia militare, militari e non militari nell'Europa della prima età moderna*, in C. Donati-B.R. Kroener (curr.), *Militari e società civile nell'Europa dell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2007, pp. 573-609, a p. 606 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 71).

⁴⁵ W. Winthrop, *Military Law and Precedents*, Boston 1896² (reprint 1920), pp. 19 s., 50, 578, 920 ss. (*Articles of War* di Giacomo II), 929 ss. (*Mutiny Act*); G.A. Stepler, *British Military Law, Discipline, and the Conduct of Regimental Courts Martial*, cit., p. 862; D. Glazier, *Precedents Lost: The Neglected History of the Military Commission*, in «Virginia Journal of International Law», 46/1 (2005), pp. 5-81, a p. 11 s.

⁴⁶ W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, I, cit., p. 414 s.

problema dell'attribuzione di competenze tra tribunali ordinari e tribunali militari sul suolo inglese in tempo di pace e intervenire in merito alla specifica situazione che si era determinata causa l'ammutinamento di un intero reparto. Ai sensi dell'art. VII della *Petition of Rights* (1628), infatti, nessun civile né militare in tempo di pace poteva essere giudicato da corti militari poiché soltanto le corti di *common law* e di *equity* avevano giurisdizione sul suolo inglese senza che questa si estendesse a comprendere reati militari, con la conseguenza che il diritto militare non poteva essere applicato a nessuno in Inghilterra, sia che si trattasse di un soldato o di un civile, nonostante gli abusi perpetrati in senso contrario da re Carlo I Stuart negli anni immediatamente precedenti⁴⁷.

Le truppe ribelli all'autorità del nuovo sovrano si trovavano ancora entro i confini del regno, per cui soltanto i tribunali ordinari avrebbero avuto competenza su di esse senza però che la loro giurisdizione si allargasse a comprendere i reati militari e così, di fatto, impendendo qualsiasi azione legale nei confronti delle truppe medesime. Il *Mutiny Act* consegue pertanto il fine di rendere la diserzione, l'ammutinamento e la sedizione di ufficiali e soldati reati giudicabili dalle corti marziali in tempo di pace in Inghilterra e punibili con la pena capitale, oltre a quello di avviare la codificazione del diritto militare inglese restando in

⁴⁷ «E considerato che anche tramite l'autorità del Parlamento, nel venticinquesimo anno del regno del Re Edoardo III, è dichiarato e decretato che nessun uomo sarà privato della vita né mutilato in violazione delle disposizioni della Grande Carta e della Legge del paese; e che, in virtù della suddetta Grande Carta e delle altre leggi e degli altri Statuti di questo vostro Regno, nessun uomo deve essere condannato a morte se non in base alle leggi stabilite in questo vostro regno e alle consuetudini del regno stesso o ad atti del Parlamento; e considerato che nessun delinquente, di qualsiasi specie sia, è esente dalle azioni legali in uso e dalle pene inflitte dalle Leggi e dagli Statuti di questo vostro Regno; ciononostante, recentemente, vari ordini recanti il Gran Sigillo di Vostra Maestà sono stati emanati, attraverso i quali taluni individui sono stati incaricati e nominati Commissari, con il potere e l'autorità di procedere sul territorio, conformemente alla Giustizia della legge marziale, contro quei soldati o marinai, o altre Persone licenziose unite ad essi, che avessero commesso qualche assassinio, furto, fellonia, rivolta o altra violenza o qualunque reato; e, attraverso un tale Giudizio sommario e Ordine conforme alla Legge Marziale e utilizzato nelle forze armate in tempo di guerra, di processare e condannare questi delinquenti, e di giustiziarli e metterli a morte conformemente alla legge marziale»: *The Petition of Right* [1628], traduzione di F. Del Conte, introduzione di S. Bonfiglio, Macerata 2009, pp. 7-9, e v. pure p. XXVII dell'Introduzione *Fra antica costituzione e costituzionalismo moderno*. V. L. Boynton, *Martial Law and the Petition of Right*, in «The English Historical Review», 79 (1964), pp. 255-284; L.G. Schwoerer, «No Standing Armies!»: *The Antiarmy Ideology in Seventeenth-Century England*, Baltimore-London 1974 (rist. 2019), p. 19 ss.; J.V. Capua, *The Early History of Martial law in England from the Fourteenth Century to the Petition of Right*, in «Cambridge Law Journal», 36/1 (1977), pp. 152-173; P. Christianson, *Arguments on Billeting and Martial Law in the Parliament of 1628*, in «The Historical Journal», 37/3 (1994), pp. 539-567.

vigore, con integrazioni e grazie alle conferme annuali del Parlamento, sino al 1879.

Quanto all'aperta diffidenza di Blackstone nei confronti delle leggi penali militari e della loro capricciosa applicazione da parte delle corti marziali senza distinguere fra periodi di pace o di guerra e senza un'adeguata graduazione delle sanzioni, così da costringere di fatto gli uomini sotto le armi a una condizione che si può assimilare allo stato di servitù all'interno di una nazione di uomini liberi⁴⁸, alcuni riscontri importanti emergono grazie alle ricerche condotte negli ultimi decenni direttamente sulla documentazione archivistica costituita dai verbali dei processi militari; documentazione prodotta in misura significativa, soprattutto nel corso del Settecento, in seguito alla mobilitazione delle truppe inglesi sia durante la Guerra dei Sette anni – sul continente europeo, sui fronti dell'America settentrionale e centrale e nel subcontinente indiano – sia nel corso del successivo conflitto con gli abitanti delle colonie radicate sulla costa orientale dell'America del Nord⁴⁹.

Pur tenendo conto della necessità di controllare con severità la disciplina militare nel contesto dell'impiego bellico delle truppe e nei confronti di masse di uomini riottosi e insofferenti a numerosi aspetti dell'obbedienza imposta ciecamente per via gerarchica, da un primo esame dei processi celebrati dalle corti reggimentali, composte di norma da cinque membri, queste sembrano agire in forme largamente arbitrarie formulando capi d'accusa generici, comminando pene crudeli e fortemente punitive, emanando sentenze a maggioranza piuttosto che all'unanimità – come richiesto invece alle giurie dei tribunali ordinari – ed essendo composte da militari digiuni di qualsiasi pratica legale. Inoltre, si deve tenere presente, rispetto alla concreta realtà pratica, la distinzione tra un livello di controllo disciplinare ordinario e quotidiano, nei confronti della truppa composta da soldati semplici, che dava luogo a un sistema di punizioni non formalizzato tramite il rinvio alla corte marziale, e un livello di reati militari gravi, quali diserzione e insubordinazione, i cui responsabili venivano invece deferiti al giudizio delle corti marziali generali, formate di norma da tredici componenti e sovraordinate alle corti reggimentali.

I giudizi pronunciati dalle corti reggimentali erano appellabili alle corti marziali generali, ma per tutto il secolo XVIII rimangono del tutto indefinite regole e condizioni sulla cui base ciò era consentito, rendendo la posizione dei militari

⁴⁸ W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, I, cit., p. 415 s.

⁴⁹ V. M. Füssel, *La guerra dei Sette anni*, Bologna 2013 (ed. orig. 2010); T. Bonazzi, *La rivoluzione americana*, Bologna 2018. Una casistica molto particolare, relativa all'estensione della giurisdizione militare anche nei confronti dei civili nei territori dell'America settentrionale, è oggetto di studio da parte di F.B. Wiener, *Civilians under Military Justice. The British Practice since 1689, especially in North America*, Chicago 1967.

oggetto di una prima sentenza di condanna ancor più dipendente, per l'incertezza dell'esito e la severità della punizione, dai criteri largamente arbitrari secondo cui giudicavano le corti reggimentali. Vi era inoltre il rischio, non infrequente, che l'appello determinasse un aggravio della sentenza di primo grado causa l'orientamento delle corti marziali generali a valutare come temerario e biasimevole l'atteggiamento dei soldati trovando pretesti, arbitrari non meno dei precedenti giudizi, per punirne ulteriormente l'eccessiva audacia e sfrontatezza nel mettere in discussione la decisione presa dai propri ufficiali all'interno delle corti reggimentali e così cercare di sottrarsi alla punizione da loro comminata.

Nella procedimentalizzazione dei giudizi valeva anche una distinzione tra il grado degli accusati, con riti sommari caratterizzati da fasi rapide e con scarse garanzie difensive se si trattava di militari di truppa, che di fatto erano lavoratori non specializzati raccolti ai livelli più bassi della società⁵⁰, e procedure invece scandite da fasi più articolate e prolungate e verbalizzate in modo dettagliato laddove i processi vedevano protagonisti dei graduati sottoposti al giudizio di altri ufficiali, ossia di loro 'pari'. A parte casi di omicidio, furto, saccheggio oppure offese personali, che corrispondevano comunque a reati ordinari, i graduati erano giudicati per comportamenti qualificati al massimo come «condotta sconveniente per un ufficiale e gentiluomo», reati in ogni caso mai pesanti come quelli di allontanamento ingiustificato dai reparti oppure di diserzione, estremamente diffusi, nella pressoché totalità dei casi, tra i militari di truppa e sanzionati normalmente con la pena capitale o con pene afflittive consistenti in un altissimo numero di frustate. Vi è inoltre da rilevare che le sentenze delle corti marziali generali, quando emanate per reati commessi non oltre i confini delle isole britanniche, erano inoltrate al sovrano in grado di revisione e tale passaggio dava luogo, nella grande maggioranza dei casi, a una mitigazione delle pene

⁵⁰ Così A.N. Gilbert, *The Changing Face of British Military Justice, 1757-1783*, in «Military Affairs», 49/2 (1985), pp. 80-84, a p. 83: «soldiers were unskilled labor drawn from the lowest classes of society», secondo una prospettiva diffusa anche sul continente europeo: nel ducato di Baviera dopo il 1735 i tribunali penali iniziarono a comminare condanne ad alcuni anni di arruolamento forzato piuttosto che alla galera, laddove i criminali erano spediti al servizio della marina veneziana, mentre in altri territori tedeschi della galassia imperiale era pratica diffusa attingere alle masse di disoccupati quando scarseggiavano i volontari o fare pressione sui criminali a fronte della carenza di case lavoro e prigionie: P.H. Wilson, *Early Modern German Military Justice*, in D. Maffi (cur.), *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna (sec. XVI-XVIII)*, Milano 2012, pp. 43-85 (Annali di storia militare europea, 4), p. 44 s.

comminate oppure, talvolta, all'annullamento della precedente sentenza per manifeste violazioni procedurali⁵¹.

Circa le critiche espresse da Blackstone verso le leggi penali militari e la loro applicazione da parte delle corti marziali, vi è anche da rilevare una possibile relazione con il ricordo del periodo cromwelliano, riflettendo in ciò la netta presa di distanza dal sistema di governo predisposto negli anni Cinquanta del Seicento durante la fase del Protettorato (1653-1659) e segnato dall'istituzione dei *Major-Generals*, ufficiali ai quali era delegato l'esercizio di un'autorità sia civile che militare in ognuno dei distretti in cui vennero divisi l'Inghilterra e il Galles, la cui introduzione costituì un'assoluta novità rispetto agli assetti tradizionali della costituzione inglese. Obiettivi prioritari del loro mandato erano il mantenimento dell'ordine pubblico e la gestione delle forze armate a livello locale, riducendo le dimensioni dell'esercito regolare a vantaggio dell'incremento delle milizie territoriali, al fine di assicurare un'azione più diretta e sicura da parte del potere centrale per preservare l'ordine sociale dopo la guerra civile e garantire un controllo efficace dei territori ove perduravano rischi di insurrezione e forti ostilità al governo repubblicano⁵². Tanto più dopo la svolta autoritaria attuata da Cromwell con lo scioglimento del Parlamento sullo scorcio del 1653 e l'assunzione della carica di Lord Protettore, sostenuto dalla popolarità e dall'appoggio incondizionato di quell'esercito che lui stesso aveva plasmato e organizzato fin dagli anni Quaranta⁵³.

⁵¹ Per tutte le considerazioni precedenti v. A.N. Gilbert, *The Regimental Courts Martial in the Eighteenth-Century British Army*, in «Albion. A Quarterly Journal Concerned with British Studies», 8/1 (1976), pp. 50-66; Id., *Military and Civilian Justice in Eighteenth-Century England* cit.

⁵² Oltre allo studio risalente ma ancora utile di D.W. Rannie, *Cromwell's Major-Generals*, in «English Historical Review», 10/39 (1895), pp. 471-506, che precisa l'azione dei Major-Generals in ordine ai principali ambiti di intervento perseguiti dal governo centrale, si vedano C. Durston, *The Fall of Cromwell's Major-Generals*, in «English Historical Review», 113/450 (1998), pp. 18-37; A. Fletcher, *Oliver Cromwell and the Localities. The Problem of Consent, in Cromwell and the Interregnum. The Essential Readings*, ed. by D. Smith, London 2003, pp. 121-137 (già edito in *Politics and People in Revolutionary England. Essays in Honour of Ivan Roots*, ed. by C. Jones, M. Newitt and S. Roberts, Oxford 1986, pp. 187-204); C. Durston, *Cromwell's Major Generals. Godly Government during the English Revolution*, Manchester-New York 2001, in part. p. 73 ss. per gli interventi svolti dai Major Generals in ambito soprattutto giurisdizionale e fiscale nei distretti di loro competenza e le forme di problematica collaborazione con magistrati e rappresentanti del clero a livello locale. Devo al collega e amico Ugo Bruschi, che vivamente ringrazio, queste indicazioni bibliografiche, così come altre utilizzate nel corso del saggio.

⁵³ Un tema sul quale la bibliografia è particolarmente vasta; si rinvia almeno ai recenti B. Coward, *The Cromwellian Protectorate*, Manchester 2002; A. Woolrych, *The Cromwellian Protectorate. A Military Dictatorship?*, in D. Smith (ed.), *Cromwell and the Interregnum. The Essential*

La giurisdizione esercitata dai *Major-Generals*, nel periodo della loro effettiva operatività tra il tardo 1655 e i primi mesi del 1657, si applicava non soltanto ai reparti militari, ma all'intera società civile, determinando un regime del tutto eccezionale al quale venne associata, nel corso del tempo, una connotazione di oppressione e arbitrarietà in quanto il modello di una giustizia amministrata da militari si poneva agli antipodi rispetto ai principi consolidati di *Common Law*. Per quanto la perdurante memoria di tale regime eccezionale potrebbe avere rappresentato una motivazione ulteriore a sostegno delle dure critiche verso il foro militare espresse da Blackstone un secolo più tardi, la concreta esperienza operativa di questi nuovi ufficiali si era dispiegata lungo un periodo complessivamente breve, inferiore a un anno e mezzo e con intensità assai variabili, senza determinare un impatto significativo sugli assetti del governo locale, nel lungo periodo, né conferire un'impronta radicalmente militarista al periodo cromwelliano⁵⁴. Le funzioni attribuite ai *Major-Generals*, inoltre, rispondevano a un più largo progetto di rifondazione della società su base morale e religiosa fortemente appoggiato dal Lord Protettore, che tuttavia, imposto dall'alto, non trovò possibilità di radicarsi nelle comunità locali dell'Inghilterra e del Galles giocando così un ruolo non secondario nell'accelerare il fallimento di tale esperimento di governo⁵⁵.

Per quanto siano decisamente limitate le occasioni in cui Blackstone, all'interno dei *Commentaries on the Laws of England*, fa riferimento esplicito alla figura del Lord Protettore e al tormentato periodo del suo governo, non si esime dal bollare come «the subversion of our antient (sic) constitution under Cromwell» il tempo in cui, tra molti altri cambiamenti nel campo del diritto, venne generalizzato l'uso della lingua inglese al posto di quella latina, tradizionalmente diffusa in numerosi usi formulari nel diritto e nella procedura civile poi restaurati con il ritorno alla monarchia di Carlo II Stuart⁵⁶. E non sfugge come egli abbia occasione di richiamare con precisione l'esperienza di Matthew Hale, nominato giudice nel 1653, con il consenso di Cromwell, della Court of Common Pleas,

Readings, London 2003, pp. 61-89; P. Little (ed.), *The Cromwellian Protectorate*, Woodbridge 2007; P. Lay, *Providence Lost: The Rise and Fall of Cromwell's Protectorate*, London 2020.

⁵⁴ Valutazione alle quali giunge A. Woolrych, *The Cromwellian Protectorate*, cit., p. 76 ss. A fronte della presenza più massiccia di truppe inglesi in Irlanda, Scozia e nelle Fiandre, nel corso degli anni Cinquanta la consistenza dei reparti stanziati in Inghilterra oscilla tra 11.000 e 14.400 tra soldati e ufficiali, che raffrontati a una popolazione di circa cinque milioni e mezzo di abitanti costituisce una percentuale decisamente bassa rispetto ai contemporanei standard continentali (p. 70 s.).

⁵⁵ A. Fletcher, *Oliver Cromwell and the Localities: the problem of Consent*, in D. Smith (ed.), *Cromwell and the Interregnum. The Essential Readings*, cit., pp. 121-137.

⁵⁶ W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, II, cit., p. 321.

una delle tre corti principali di Westminster, ma pronto a rifiutarsi di pronunciare condanne capitali non ritenendo di appartenere a un tribunale legittimamente autorizzato a farlo su mandato dell'usurpatore Cromwell, per giunta nel corso di un periodo definito, senza mezzi termini, come uno dei momenti peggiori della storia inglese⁵⁷.

L'opinione formulata da Blackstone, e già consolidata nella dottrina inglese sin dal secolo precedente, circa alcuni caratteri inaccettabili del diritto e dei giudizi militare è in ogni caso da valutare alla luce del confronto con le prassi realmente applicate grazie alla disponibilità delle verbalizzazioni eseguite dalle corti marziali generali e, su scala assai minore, dalla parziale sopravvivenza di quelle predisposte dalle corti marziali reggimentali. Corti militari che nel loro concreto funzionamento si adattavano a procedure non uniformi, dal momento che sotto il profilo procedurale tanto il *Mutiny Act* quanto gli *Articles of War* emanati dalla Corona contenevano norme unicamente di valore generale destinate a regolare lo svolgimento dei processi, lasciando di conseguenza ampio margine alle prassi e alle forme procedurali definite per via consuetudinaria dalle singole corti marziali⁵⁸.

L'esame complessivo di un cospicuo numero di procedimenti documentati nell'arco di oltre un secolo, tra il 1666 e il 1782, sembra mostrare una tendenza all'alleggerimento delle condanne e all'aumento delle assoluzioni in caso di reati punibili con la pena capitale; tendenza che inizia a rendersi evidente verso la metà del secolo XVIII e viene motivata con la crescente sensibilità dei giudici, appartenenti ai ranghi dei graduati, verso gli ideali umanitari condivisi dalla cultura di matrice illuministica⁵⁹. L'analisi dei dati ricavati dallo studio delle sentenze delle corti militari è stata in seguito approfondita portando a conclusioni non sempre in linea con questa lettura, che non può essere giustificata soltanto dalla diffusione di valori di tipo razionalistico e illuministico. Per una comprensione più approfondita è innanzitutto opportuno valutare l'operato delle corti

⁵⁷ Ivi, p. 178: «And, further, if judgement of death be given by a judge not authorized by lawful commission, and execution is done accordingly, the judge is guilty of murder. And upon this account Sir Matthew Hale himself, though he accepted the place of a judge of the common pleas under Cromwell's government (since it is necessary to decide the disputes of civil property in the worst of times), yet declined to sit on the crown side at the assizes and try prisoners, having very strong objections to the legality of the usurper's commission». Il brano è riportato e commentato anche in G. Burnet, *The Lives of Sir Matthew Hale and John Earl of Rochester*, London, Printed for W. Pickering Lincoln's-inn Fields, 1820, p. 24 s.

⁵⁸ A.N. Gilbert, *Military and Civilian Justice in Eighteenth-Century England*, cit., p. 48.

⁵⁹ S.F. Frey, *Courts and cats: British Military Justice in the Eighteenth Century*, in «Military Affairs», XLIII (1979), pp. 5-11 (in parte rielaborato in Ead., *The British Soldier in America. A social History of Military Life in the Revolutionary Period*, Austin 1981, cap. 4 - *Crimes and Courts*, pp. 71-93).

marziali generali – grazie alla documentazione più ampia e regolare che hanno prodotto – tenendo presente la distinzione tra periodi di pace e di guerra, laddove questi ultimi nella seconda metà del secolo XVIII coincidono con gli anni 1756-63 (Guerra dei Sette anni) e 1776-82 (guerra coloniale nell’America del Nord). Un confronto tra questi due archi temporali rivela una notevole costanza nell’esito dei processi militari, dei quali circa il 20% si conclude con assoluzioni, circa il 24% con condanne capitali e poco più della metà con la condanna a una pena afflittiva regolarmente irrogata tramite un altissimo numero di frustate, in media 742 che aumentano a 791 in riferimento ai processi militari celebrati nell’America del Nord. Il quadro complessivo risulta tuttavia variegato e non pare possibile individuare con certezza una tendenza regolare all’alleggerimento delle punizioni sulla base del richiamo a un generico spirito umanitario di matrice illuministica, anche grazie alla valutazione più attenta delle tipologie di reati contestati ai militari finiti sotto processo in rapporto alle sentenze e ai due periodi di riferimento, che corrispondono a teatri di guerra molto diversi, e allargando il campo d’osservazione anche ai processi militari riguardanti i corpi della marina⁶⁰.

Si devono anche valutare le differenze determinate dall’entità assai variegata delle registrazioni note che documentano l’attività delle corti marziali generali e di quelle reggimentali. Un sondaggio molto concentrato dal punto di vista temporale, focalizzato sulle sentenze delle sole corti marziali generali nel periodo 1776-1782, attesta come il numero dei processi sia relativamente scarso portando a supporre che il sistema punitivo a livello reggimentale, basato tanto su provvedimenti informali assunti su base gerarchica quanto sul rinvio alle corti militari locali, assolvesse in buona misura alle esigenze di controllo disciplinare dei reparti, mentre le corti marziali generali continuavano ad applicare criteri improntati a una tradizionale e rigida severità⁶¹. Con la differenza ulteriore che i comportamenti disonorevoli addebitati agli ufficiali, inquadrati nella categoria sociale dei gentiluomini, non avevano come termini di riferimento precise norme positive formulate all’interno degli *Articles of War* di emanazione sovrana,

⁶⁰ A.N. Gilbert, *The Changing Face of British Military Justice*, cit.

⁶¹ A.N. Gilbert, *British Military Justice during the American Revolution*, in «The Eighteenth Century», 20/1 (1979), pp. 24-38: nell’arco di sette anni su 629 processi, circa la metà (52,5%) si conclude con la condanna alla fustigazione (con circa 800 colpi in media per condannato) mentre l’altra metà è risolta, in misura pressoché equivalente, con assoluzioni (21,1%) e condanne a morte (22,6%). Del tutto diversi i dati che emergono in relazione ai 146 processi nei confronti di ufficiali registrati tra 1777 e 1782, che si concludono per circa la metà con assoluzioni (46,6%), mentre le restanti condanne prevedono la sospensione temporanea, di solito per tre mesi all’anno senza paga (9,6%) oppure la radiazione dal servizio (24%) o ancora una formale reprimenda (17,1%), in via residuale la condanna a morte (2,1%).

bensi erano valutati alla luce di un codice d'onore militare definito in via informale sulla base dei valori condivisi dai membri dell'ufficialità, al cui vertice si collocava il coraggio, capace di declinarsi anche nella tutela incondizionata dell'onore quale valore maggiormente apprezzato⁶².

Sulle conoscenze che abbiamo circa il funzionamento delle corti marziali, locali e generali, incidono comunque fattori rilevanti. Non raramente i giudizi delle corti marziali reggimentali non venivano verbalizzati in forma scritta e quando anche ciò accadeva le condizioni operative dei reparti non favorivano la conservazione della documentazione. La normativa militare, inoltre, fondamentalmente basata sul *Mutiny Act* e sugli *Articles of War* periodicamente emanati dalla Corona, si mostrava assai laconica – come già ricordato – nel definire con precisione le regole procedurali, che pertanto erano fortemente lasciate alle prassi reggimentali fino al momento di trovare una prima sistemazione organica nei trattati di diritto e procedura militare pubblicati, nell'arco di una trentina d'anni, dall'ufficiale di artiglieria Stephen Payne Adye nel 1769, ove è comunque riservata scarsa attenzione all'operato delle corti reggimentali, da un altro militare inglese, John Williamson, nel 1781 e dall'avvocato e giudice scozzese Alexander Fraser Titler nel 1800⁶³.

Assai ampio rimaneva l'orizzonte discrezionale in base al quale potevano agire le corti marziali anche grazie a quanto consentito dalla stessa normativa militare. Gli *Articles of War* del 1778 – ad esempio – nella ventesima e ultima sezione contenevano il famoso “articolo del diavolo”, in base al quale le corti marziali avrebbero potuto giudicare tutti i comportamenti improntati a disordine e negligenza addebitabili a ufficiali e soldati, con pregiudizio dell'ordinata

⁶² A.N. Gilbert, *Law and Honour Among Eighteenth Century British Army Officers*, in «Historical Journal», 19/1 (1976), pp. 75-87, ove si analizzano molti casi di comportamenti ritenuti disdicevoli per gli ufficiali e rispondenti a valori sottesi a un codice d'onore non scritto, ma ugualmente ritenuto vincolante al fine di avviare procedimenti dinanzi alle corti marziali. Il diverso trattamento riservato largamente agli ufficiali in occasione di procedimenti militari è sottolineato anche da Ch. Storrs, *Military Justice in Early Modern Europe*, cit., p. 23 s.; Id., *Giustizia militare, militari e non militari nell'Europa della prima età moderna*, cit., p. 594 s.

⁶³ S.P. Adye, *A Treatise on Courts Martial. To which is added, An Essay on military punishments and rewards*, New York, H. Gaine, 1769 e London, J. Murray, 1769, con varie edizioni successive fino al 1810; J. Williamson, *The elements of military arrangement; comprehending the tactic, exercise, manoeuvres, and discipline of the British infantry, with an appendix, containing the substance of the principal standing orders and regulations for the army*, London, J. Williamson, 1781 (più nota e diffusa la terza edizione: *Element of Military Arrangement, and the Discipline of War, Adapted to the Practice of the British Infantry*, 2 voll., London, T. & J. Egerton, 1791³); A. Fraser Titler, *An Essay on Military Law and the Practice of Courts-Martial*, Dublin, R.E. Mercier and Co., 1800. V. G.A. Stepler, *British Military Law, Discipline, and the Conduct of Regimental Courts Martial*, cit., pp. 861 s., 866, 874 s.

e regolare disciplina militare, anche se essi non fossero espressamente menzionati nella normativa stessa⁶⁴. Il medesimo articolo, peraltro, risultava già in vigore almeno da un paio d'anni nei confronti delle truppe continentali poste al comando di Georg Washington, collocato in chiusura degli *Articles of War* emanati nel settembre 1776⁶⁵.

Altri elementi significativi che emergono dallo studio delle fonti superstiti mettono in luce il fatto che i componenti le corti marziali reggimentali non sono esperti della materia, sono ufficiali anche di giovane età e limitata esperienza – posto che per consuetudine al più giovane era affidata la funzione di segretario verbalizzante – e, venendo sostituiti periodicamente, non hanno modo di crearsi una adeguata competenza e condividere parametri stabili e organici di formulazione delle condanne e determinazione delle punizioni, con il risultato di procedere secondo criteri che in certi casi paiono del tutto capricciosi⁶⁶. Inoltre, a differenza di altri eserciti come, per esempio, quelli imperiali austriaci⁶⁷, i militari assegnati alle corti marziali non sono tenuti a prestare un giuramento formale, come neppure sotto giuramento sono ascoltati i testimoni, la valutazione della cui credibilità è lasciata alla discrezione delle corti anche in contrasto con l'evidenza dei fatti contestati ai militari sottoposti a giudizio. In generale sembra che prevalga largamente un criterio basato sulla presunzione di colpevolezza, giacché le corti reggimentali si mostrano assai poco propense a tenere

⁶⁴ *Rules and Articles for the better Government of His Majesty's Horse and Foot Guards, and all other His Majesty's Forces in Great Britain and Ireland, Dominions beyond the seas, and foreign parts, from the 24th day of March, 1778*, London, Charles Eyre & William Strahan, 1778, section XX, p. 66. V. G.A. Stepler, *British Military Law, Discipline, and the Conduct of Regimental Courts Martial*, cit., p. 863.

⁶⁵ *Articles of War*, section XVIII, art. 5: «All crimes not capital, and all disorders and neglects which officers and soldiers may be guilty of, to the prejudice of good order and military discipline, though not mentioned in the above articles of war, are to be taken cognizance of by a general or regimental court-martial, according to the nature and degree of the offence, and be punished at their discretion», pubblicati nei *Journals of the Continental Congress 1774-1789*. Edited from the Original Records in the Library of Congress by W.C. Ford, V, Washington 1906, pp. 788-807 (on line: <https://tile.loc.gov/storage-services/service/l1/llscd/lljc005/lljc005.pdf>).

⁶⁶ G.A. Stepler, *British Military Law, Discipline, and the Conduct of Regimental Courts Martial*, cit., p. 874 ss.

⁶⁷ Ove è previsto sia che l'Uditore di Guerra pronunci un apposito giuramento unitamente ai membri del tribunale militare al momento della riunione di quest'ultimo, sia che esso venga prestato da un testimone «per materie di cause capitali, o per altre occasioni relevanti»: A. Madrens, *Pratica criminale delli Consigli di Guerra e Leggi Imperiali seconda impressione*, cit., pp. 11 s. e 23 ss., e p. 32 s. per la formula del giuramento richiesto all'Uditore al momento di entrare in carica.

conto, in caso di militari che non si dichiarano colpevoli, di eventuali dichiarazioni contrarie alle accuse che vengono loro mosse⁶⁸.

Altro fattore di larga discrezionalità in mano alle corti reggimentali è rappresentato dal fatto di non essere obbligate a esplicitare formalmente, nella registrazione dei giudizi militari, l'articolo o gli articoli delle disposizioni vigenti che sarebbero stati violati. Pur con eccezioni, come si riscontrano all'interno della documentazione processuale prodotta dal Primo Reggimento Guardie a partire dal 1752, tale mancanza viene surrogata dalla generica imputazione in base alla quale il presunto responsabile è colpevole di disobbedienza agli ordini⁶⁹.

La prospettiva decisamente ostile che segna la riflessione pessimistica di Backstone circa il diritto militare inglese si può quindi valutare rispetto alle indagini condotte sulla superstite documentazione processuale in grado di attestare il concreto funzionamento soprattutto delle corti marziali generali, in misura minore ed episodica anche quello delle corti reggimentali nel corso del secolo XVIII. Il quadro che emerge conferma la difficoltà a utilizzare una generica e organica categoria di "giustizia militare", per quanto disciplinata da una normativa che dal tardo Seicento assume identità e contenuti specifici, ma che si confronta con modalità effettive del suo esercizio che variano notevolmente a seguito di numerosi fattori legati, soprattutto, alle gerarchie interne ai corpi armati, alla preparazione tecnica degli ufficiali chiamati a comporre le corti reggimentali, a consuetudini proprie dei singoli reparti. Tutti elementi che, nel loro complesso, contribuiscono ad avvalorare il giudizio espresso dall'autorevole giurista inglese, il quale fonda la propria disapprovazione soprattutto alla luce dei principi di legalità e garantismo che avrebbero distinto la tradizione giudiziaria di *common law*, principi ai quali egli si mostra notevolmente sensibile anche in seguito alla conoscenza dell'opera di Beccaria, che circola nella prima traduzione inglese del 1767 ed esercita una notevole influenza sul dibattito intorno alla tradizione giudiziaria, alle riforme penali e al regime carcerario, destinato a coinvolgere diversi esponenti della cultura giuridico-politica inglese del tardo secolo XVIII⁷⁰.

⁶⁸ G.A. Stepler, *British Military Law, Discipline, and the Conduct of Regimental Courts Martial*, cit., pp. 867, 870.

⁶⁹ Ivi, p. 871.

⁷⁰ A.J. Draper, *Cesare Beccaria's influence on English discussion of punishment, 1764-1789*, in «History of European Ideas», 26/3-4 (2000), pp. 177-199; L. Loretelli, *Cesare Beccaria in Inghilterra prima di Jeremy Bentham. La specificità inglese*, in «Antigone», 3 (2014), pp. 117-142; R. Duthille, *Les radicaux anglais lecteurs de Beccaria (1767-1795)*, in *Le bonheur du plus grand nombre. Beccaria et les Lumières*, sous la direction de P. Audegean, Ch. Del Vento, P. Musitelli, X. Tabet, Lyon 2017, pp. 287-299.

4. *Aspetti del processo militare negli eserciti imperiali*

Come si è cercato di mostrare, di indirizzo ben diverso dalla valutazione che la dottrina inglese del Sei e Settecento – almeno attraverso i suoi esponenti di maggior spicco – esprime nei confronti di qualità e caratteri della giustizia militare sono le posizioni sostenute da Cesare Beccaria e da Pietro Verri, che dovrebbero trovare corrispondenza – verosimilmente – nell’ambito geografico e istituzionale cui essi maggiormente sono avvezzi, ossia quello della Lombardia austriaca della seconda metà del Settecento⁷¹. Un quadro della normativa vigente e della prassi processuale decisamente non in sintonia con quello delineato dagli illuministi milanesi è comunque documentato a livello dottrinale ed emerge con chiarezza dall’opera di Andrea Madrens, il quale, oltre a pubblicare i regolamenti militari emanati per le truppe imperiali di Carlo VI (1711-40), Leopoldo I (1658-1705), Ferdinando III (1637-57) e Massimiliano II (1564-76), accompagnati da un estratto dalle note Costituzioni criminali di Carlo V, si concentra sull’esposizione delle regole procedurali applicate nei giudizi militari così come sulle modalità di esecuzione delle sentenze⁷². L’autore, che si prefigge di

⁷¹ Un termine di confronto significativo potrebbe senz’altro scaturire dall’esame dei processi militari istruiti a carico di soldati appartenenti ai reparti asburgici dislocati in Italia, in specie tra gli anni Cinquanta e Settanta del secolo XVIII, allo scopo di verificare le effettive prassi processuali e le corrispondenze rispetto alla *Pratica* messa a punto da Andrea Madrens grazie alla sua esperienza come Uditore di guerra, nonché altri elementi significativi connessi allo svolgimento dei giudizi militari, posto che l’arco di tempo compreso tra la pace di Aquisgrana e l’invasione francese (1748-96) corrisponde a una fase di pace per i domini italiani. Tuttavia, la ricerca di processi militari nelle fonti austriache non è per nulla agevole, poiché il materiale non è riunito in serie coerenti, bensì sparso in fondi diversi all’interno degli archivi viennesi, come p. es. il vastissimo *Kriegsarchiv* così come l’*Haus-, Hof-und Staatsarchiv*. Nell’organizzazione militare austriaca ancora del secolo XVIII l’esercizio della giustizia era affidato alla competenza del Generalfeldkriegsauditorsamt sottoposto al Generalfeldkriegsauditor, il quale era membro dell’Hofkriegsrat, il Consiglio Aulico di Guerra, nei cui fondi archivistici è ugualmente possibile rinvenire testimonianze di processi militari. In via congetturale qualche testimonianza si potrebbe rinvenire anche nel fondo “Militare parte antica” conservato all’Archivio di Stato di Milano. Il materiale riunito all’interno del *Kriegsarchiv* – una sezione dell’Archivio di Stato di Vienna – è oggetto dell’inventario predisposto da Alessandra Dattero limitatamente alla prima serie del fondo *Alte Feldakten* con riguardo alla documentazione relativa alla dominazione austriaca in Lombardia per gli anni 1706-48: v. A. Dattero, *Il “governo militare” dello Stato di Milano nel primo Settecento*, cit., p. 111 ss. Ringrazio sentitamente l’autrice per tutte le informazioni relative alla dispersione del materiale processuale militare negli archivi asburgici.

⁷² La «seconda impressione», stampata a Napoli nel 1719 (v. sopra, nota 9), si differenzia da quella risalente a soli due anni prima unicamente per il fatto di includere gli articoli militari di Carlo VI alle pp. 89-106. La serie di articoli e regolamenti militari per le truppe imperiali emanati sin dagli inizi del secolo XVI e per gran parte editi in Ch. Lünig, *Corpus Iuris Militaris*

scrivere «non ad altro fine, se non per osservare l'esatta disciplina [che] usano le Truppe Tedesche, e come si governano negl'atti di giustizia»⁷³, è un giurista con diretta esperienza sul campo: avvocato palermitano, nel 1717 è Uditore e «Segretario del Reggimento di Marina nel Regno di Napoli», passato sotto sovranità asburgica nel 1713 in seguito al trattato di Utrecht, dopo essere stato Uditore del Reggimento Taaffe durante la campagna catalana del 1711 e avere ricoperto la medesima funzione all'interno del Reggimento di fanteria lombarda comandato dal marchese e generale Matteo Lucini, un corpo militare al servizio degli eserciti imperiali che nei primi decenni del Settecento è acuartierato a Pavia⁷⁴.

La “pratica” redatta da Madrens appare rilevante, poiché – seguendo una tradizione ben consolidata nella scienza penalistica in età moderna – colma una lacuna che affligge anche la normativa militare, inclusa quella asburgica, attenta alla disciplina sostanziale ma del tutto carente rispetto a quella procedurale. Per sopperire a ciò si consolidano riti processuali molto formalizzati, scanditi dall'impiego anche di formule sacrali e dal ricorso a oggetti dalla forte carica simbolica, che non escludono neppure interventi creativi volti a colmare lacune delle medesime regole processuali. È questo il caso dello stesso Uditore siciliano, il quale, rispetto al reo rifugiatosi in luogo sacro e considerato contumace, «non essendovi nessun articolo, ne determinazione Imperiale nel dar forma a tal modo di procedere», propone una soluzione formale destinata a essere facilmente «approvata dalli Auditori de' Reggimenti Tedeschi, che allora si trovavano nel Campo di Cervera in Catalogna», e tale da costituire un precedente condiviso al fine di mettere in grado «qualsisia Auditore [di] servirsene nel formar processi contro Rei assenti in materia di delitti»⁷⁵.

des Heiligen Römischen Reichs, Leipzig 1723 è oggetto della ricerca di W. Erben, *Ursprung und Entwicklung der deutschen Kriegsartikeln*, in «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung», *Ergänzungsband* 6 (1901), pp. 473-529, che tuttavia non esamina i profili giurisdizionali.

⁷³ A. Madrens, *Pratica criminale delli Consigli di Guerra e Leggi Imperiali seconda impressione*, cit., *L'Autore al benigno lettore* (senza n. di pagina).

⁷⁴ V. i riferimenti interni all'opera di Madrens, *ivi*, in part. pp. 22 e 31, ove ricorda il generale Lucini «appresso di cui io servii d'Auditore»; per le altre informazioni sui reparti citati v. J.M. Blanco Nuñez (cur.), *Presencia italiana en la Milicia Española. The Italian Presence in the Spanish Military*, Madrid 2016 («Revista Internacional de Historia Militar», 94. *Quaderno de Historia Militar*, 5), p. 78, oltre alle pp. 65 ss., 75 ss. per i reggimenti Taaffe e Lucini; C. Donati, *L'organizzazione militare della monarchia austriaca nel secolo XVIII*, cit., p. 313 s.; A. Dattero, *Il "governo militare" dello Stato di Milano nel primo Settecento*, cit., p. 19; *Ead.*, *Soldati a Milano. Organizzazione militare e società lombarda nella prima dominazione asburgica*, Milano 2014, p. 76.

⁷⁵ A. Madrens, *Pratica criminale delli Consigli di Guerra e Leggi Imperiali seconda impressione*, cit., p. 31 s.

In questa sede non si vuole esaminare il complesso della severissima normativa militare né delle procedure applicate nei confronti delle truppe asburgiche⁷⁶, ma unicamente sottolineare quegli aspetti che possono costituire un termine di confronto rispetto ai caratteri attribuiti da Verri e Beccaria al processo militare, in specie applicato ai reggimenti lombardi reclutati sotto le bandiere imperiali, vantato come un esempio commendevole di rito al quale rimane estraneo l'uso della violenza per estorcere la confessione ai presunti rei e ove il confronto diretto tra questi e i propri accusatori conduce a una valutazione obiettiva della posizione processuale riconoscendo il peso dovuto anche alle prove a discarico.

Posto che gli «Articoli Reali Militari» sono integrati dalle Costituzioni Criminali di Carlo V (1532) e pure dalle «leggi di Giustiniano Imperatore»⁷⁷, il modello processuale delineato nella “pratica” di Madrens, basato sul rito «inquisitorio, o d’offesa»⁷⁸, pare ben lontano da quello prospettato dai due intellettuali lombardi. In primo luogo, vi è da osservare che la dimensione giuridica propria della giustizia militare asburgica ancora nel secolo XVIII è pienamente inquadrata nella dominante tradizione del Diritto Comune, segnata dall’impiego di fonti sussidiarie rispetto a quello *ius speciale* in cui si può identificare la normativa militare di produzione imperiale. A integrazione di questa, infatti, è ammesso il ricorso tanto alla *Carolina*, divenuta fonte sussidiaria per eccellenza nei territori tedeschi dell’Impero in età moderna, quanto all’irrinunciabile diritto romano-giustiniano, cui ricorrere «quando succedesse, che il caso del quale si tratta, non può risolversi con le disposizioni riferite», ossia tramite le norme particolari sopra ricordate. Ai sensi dei vigenti Articoli militari, le Costituzioni di Carlo V hanno comunque larga e diretta applicazione per castigare reati penali comuni configurati sia genericamente come «Tutte le male azzioni, e delitti criminali»,

⁷⁶ Dà una sintesi della procedura seguita, sulla scorta della *Pratica* di Madrens, P. Verri, *Storia della giustizia militare e ordinamenti stranieri attuali*, in G. Landi, V. Veuro, P. Stellacci, P. Verri, *Manuale di diritto e di procedura penale militare*, Milano 1976, pp. 717-908, a p. 811 ss., richiamando anche l’interrogatorio in udienza dell’accusato «con l’assistenza del difensore», figura che in realtà non viene mai prevista nel rito inquisitorio descritto dall’Uditore siciliano. Lo sviluppo complessivo della normativa militare all’interno della galassia di stati tedeschi che riconoscono la potestà imperiale in età moderna è delineato da P.H. Wilson, *Early Modern German Military Justice*, cit., p. 46 ss. Una sintesi estrema dei caratteri della giustizia militare applicata nei confronti dei corpi armati asburgici è tentata da M. Hochedlinger, *Austria’s wars of emergence, 1683-1797*, London-New York 2016, p. 134 ss.

⁷⁷ A. Madrens, *Pratica criminale delli Consigli di Guerra e Leggi Imperiali seconda impressione*, cit., p. 10.

⁷⁸ Ivi, p. 14 ss.

sia in modo specifico richiamando «L'adulterio, stupro, sodomia, fornicazione, e altri delitti di questa sorte»⁷⁹.

Nella perdurante vigenza di queste fonti, a integrazione degli Articoli Militari via via emanati da diversi titolari della dignità imperiale tra Cinque e Settecento, è quindi prevedibile che nella fase istruttoria, dedicata «all'esame sopra il delitto», sia ammesso il ricorso a «li tormenti, secondo vien disposto dalle leggi comuni» in caso di mancata confessione da parte dell'imputato, laddove vi siano «indicii bastanti, giusti, legittimi, ed urgenti»⁸⁰. Tormenti che hanno anche lo scopo di cancellare l'infamia dell'accusato nel caso in cui, sottoposto ad essi, confermi comunque la propria versione di fronte a una o più testimonianze contrarie. Il modello processuale appare tipicamente inquisitorio, come viene confermato dall'assenza della previsione di un difensore, dalle funzioni attribuite al solo Uditore militare di «allegare tutte le parti, e ragioni, ch'assistono a favore del Reo, a fine che non resti aggravato» e dalle scritture che accompagnano le fasi del procedimento, a cominciare dall'accusa formalizzata dal Prevosto, titolare di funzioni di polizia militare⁸¹, dinnanzi al Consiglio Militare, in conformità con l'esplicita intitolazione attribuita da Madrens al capitolo ottavo, che si apre con la «Forma d'Accusa», ossia «Come si forma un processo inquisitorio, o d'offesa in un Consiglio Reale Militare»⁸². L'Uditore riveste il ruolo sia di magistrato inquirente, laddove può delegare al Prevosto l'interrogatorio dell'accusato o degli accusati «ad uno per uno, secondo sarà di bisogno, e scriverà puntualmente le proposte, e risposte del Reo, o Rei»⁸³, sia di giudice giudicante, dal momento che siede come «Giudice Ordinario» nel Consiglio Militare ponendosi alla sinistra del suo presidente⁸⁴.

Oltre a questa sono ammesse altre due procedure: una sommaria, nota come Consiglio in piedi, preferibile quando le truppe «si trovano in marcia, e succede qualche grave delitto», applicata celermente in caso di flagranza di reato «per esempio, se nella marcia fuggisse qualche soldato, per un furto con tradimento,

⁷⁹ Ivi, p. 39, *Sessanta articoli imperiali della Gloriosa Memoria del Sig. Imperatore Leopoldo Primo (Dio abia in Gloria) che si leggono alle Truppe della Maestà Cesarea, e Cattolica di Carlo VI*, artt. 10-11. Questa impostazione tende a confermare la peculiarità della giurisdizione militare all'interno dello spazio germanico, che è considerata fundamentalmente diversa da quella praticata altrove in Europa da P.H. Wilson, *Early Modern German Military Justice*, cit., p. 56 ss.

⁸⁰ A. Madrens, *Pratica criminale delli Consigli di Guerra e Leggi Imperiali seconda impressione*, cit., pp. 8, 10.

⁸¹ P.H. Wilson, *Early Modern German Military Justice*, cit., p. 62 s.

⁸² A. Madrens, *Pratica criminale delli Consigli di Guerra e Leggi Imperiali seconda impressione*, cit., p. 14 per tutte le citazioni.

⁸³ Ivi, p. 7.

⁸⁴ Ivi, p. 9 ss.

per una morte proditoria, o se in assedio si commettesse qualche delitto», e condivisa pure da altri eserciti del tempo come quello estense⁸⁵; e una terza denominata Commissione militare, che «si comanda farsi al più per cause civili, o difficoltà che sogliono offerirsi, toccante alle Truppe, o Reggimento, e questo propriamente non è giudizio, ma Conferenza, o Consulta militare, per pigliarsi la risoluzione, che meglio parerà»⁸⁶.

Per quanto concerne un ulteriore grado di giudizio rispetto alla sentenza emanata dal Consiglio Militare, il reo può chiedere «che s'esamini altra volta il processo, però deve essere di modo, che non s'offendano li dritti del Reggimento [...], li Colonnelli de' quali sono padroni assoluti nell'amministrazione della giustizia [...] e possono a un reo condannato farli la grazia a loro beneplacito». I comandanti hanno pure facoltà di valutare l'entità della pena comminata dal tribunale militare e, volendo aggravarla, possono chiedere a quest'ultimo la revisione della causa «formando nuova sentenza», ma nel caso in cui questa non sia difforme dalla precedente «il Capo non può più riparare»; non ha cioè potere di derogare arbitrariamente alla sentenza formulata dal Consiglio militare aggravando «la pena ad un Reo condannato»⁸⁷. Il comandante ha invece facoltà di decidere circa la modalità di istruzione del processo optando per un rito solenne in presenza di tutto il Consiglio militare, che può durare anche alcuni giorni, oppure per un procedimento più spedito, per quanto sempre in presenza dell'Uditore militare⁸⁸.

⁸⁵ Ivi, p. 27; v. P. Bonacini, *Un ducato in difesa. Giustizia militare, corpi armati e governo della guerra negli Stati estensi di età moderna*, Roma 2024, pp. 169 s., 215 s.

⁸⁶ A. Madrens, *Pratica criminale delli Consigli di Guerra e Leggi Imperiali seconda impressione*, cit., pp. 3 ss., 26 ss., e p. 6 per le citazioni. La procedura sommaria “in piedi” è ricordata anche da P.H. Wilson, *Early Modern German Military Justice*, cit., p. 63 s.

⁸⁷ A. Madrens, *Pratica criminale delli Consigli di Guerra e Leggi Imperiali seconda impressione*, cit., p. 22 s. C. Donati, *L'organizzazione militare della monarchia austriaca nel secolo XVIII*, cit., p. 300 s., sottolinea l'amplissima autonomia di gestione e di comando lasciata ai colonnelli-proprietari dei reggimenti imperiali fino al tempo di Maria Teresa e Francesco I sia in ambito disciplinare, non esistendo neppure un regolamento unico per gli esercizi militari delle truppe imperiali, sia rispetto all'amministrazione della giustizia, laddove il comandante «era il giudice (*Gerichtsberr*) del reggimento con piena facoltà di punizione e di grazia (*Jus gladii et aggratiandi*) su tutti i membri del reggimento; inoltre a lui competeva il diritto di concedere l'approvazione per il matrimonio di ufficiali e soldati; e ancora, gli era riservato il diritto originario di nominare, promuovere e licenziare tutti i membri del reggimento». Per tali osservazioni dipende in larga misura da A. von Wrede, *Geschichte der K. und K. Wermacht. Die Regimenten, Corps, Branchen und Anstalten von 1618 bis Ende des XIX Jahrhunderts*, 5 voll., Wien 1898-1903.

⁸⁸ A. Madrens, *Pratica criminale delli Consigli di Guerra e Leggi Imperiali seconda impressione*, cit., p. 13 s.

Dal punto di vista formale risultano uniformemente soggetti alla giurisdizione militare asburgica sia ufficiali e soldati a prescindere dall'origine sociale, sia tutti i civili che si trovano al seguito dei corpi armati «ancorche non abbiano soldo da Sua maestà Imperiale»⁸⁹, ma il fatto che i modelli formulari e documentari proposti da Madrens al fine di scandire le fasi salienti del processo militare facciano unico e costante riferimento a soldati di truppa, inquadrati in compagnie al comando dei rispettivi capitani, fa insorgere il sospetto che l'amministrazione della giustizia militare – come emerge dall'analisi della documentazione processuale inglese del secolo XVIII – prevedesse trattamenti diversi per gli ufficiali, con prassi ben più garantiste e rispettose sia del grado, sia dell'appartenenza aristocratica degli stessi alle gerarchie di comando. Certamente erano preferite le sanzioni economiche, non praticabili nei confronti dei militari di truppa a causa delle paghe troppo basse, soprattutto a carico di ufficiali condannati per debiti che in casi di particolare gravità potevano anche essere posti agli arresti⁹⁰.

Nel caso di controversie personali tra ufficiali è verosimile che potessero essere risolte tramite il ricorso al duello, tanto più se ciò coinvolgeva graduati appartenenti a corpi diversi⁹¹; duello che la normativa asburgica sanziona molto severamente rispetto «a tutti li soldati, ed Officiali» estendendo il castigo anche ai padrini, segno indubbio della persistenza di tale strumento privato di risoluzione dei conflitti⁹². La stessa normativa militare prevede sanzioni nei confronti degli ufficiali che si macchiano di furto, che abbandonano i servizi di guardia

⁸⁹ Ivi, p. 5.

⁹⁰ P.H. Wilson, *Early Modern German Military Justice*, cit., p. 75.

⁹¹ Ivi, p. 82.

⁹² A. Madrens, *Pratica criminale dell'Consigli di Guerra e Leggi Imperiali seconda impressione*, cit., p. 39, *Articoli imperiali della Gloriosa Memoria del Sig. Imperatore Leopoldo Primo (Dio abia in Gloria) che si leggono alle Truppe della Maestà Cesarea, e Cattolica di Carlo VI*, artt. 7, 8. Osservazioni circa la persistenza del duello nelle file dell'ufficialità asburgica, al confronto con la sostanziale assenza di interventi sanzionatori, in C. Donati, *Guerra, carriera militare e nobiltà delle armi in Scipione Maffei*, in G.P. Romagnani (cur.), *Scipione Maffei nell'Europa del Settecento*. Atti del Convegno, Verona 23-25 settembre 1996, Verona 1998, pp. 205-237, a p. 231, n. 42. Per la diffusione della sua pratica nell'ambito militare germanico e gli interventi normativi volti alla sua repressione tra Sei e Settecento v. K. Demeter, *The German Officer-Corps in Society and State 1650-1945*, London 1965 (ed. orig. 1962), p. 116 ss. e p. 124 ss. per i progetti di creazione, nel regno di Prussia verso la fine del secolo XVIII, di un tribunale deputato a risolvere le questioni d'onore. Sul punto v. anche M. Cavina, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari 2005, p. 186 ss. per il funzionamento, nella Francia del Sei e Settecento, di un tribunale d'onore dei marescialli, con radici nelle spontanee consuetudini militari e nobiliari, elevato a organo giurisdizionale con competenza circoscritta alle questioni d'onore tra gentiluomini e militari.

«sia nel campo, fortezza, o d'altra parte», che non si trovano al posto assegnato al passaggio della ronda, che non assolvono sino in fondo agli ordini ricevuti e che nascondono o danno ospitalità a un soggetto responsabile della violazione dei medesimi Articoli militari, oltre ai comandanti che consegnano una piazza al nemico⁹³. Gli ufficiali hanno inoltre precisi obblighi nei confronti dei propri sottoposti, sanzionati in modo specifico dalla normativa militare in caso di violazione: non possono trattenere né la paga né le razioni destinate ai soldati né ingannare alle mostre, falsificando la presenza degli effettivi e i ruoli militari, come neppure hanno «l'autorità di licenziare un soldato, se non lo sa la generalità»⁹⁴. Vi possono essere anche casi di reati penali commessi da ufficiali al di fuori degli obblighi di servizio, come l'omicidio di un certo Bernardo Gatto perpetrato da un tenente della compagnia del capitano Pusterla inquadrata nel Reggimento Lucini, ove presta servizio come Uditore Andrea Madrens, il quale accenna a tale caso allo scopo di esemplificare la nuova procedura introdotta per condannare un militare in contumacia, dal momento che il responsabile si era rifugiato in luogo sacro senza tuttavia «comparire personalmente avanti al Consiglio, per allegare le sue difese nel termine d'hore 24»⁹⁵.

Si osservano scarti significativi tra la prassi giudiziaria britannica e la normativa asburgica filtrata attraverso la pratica documentata dai titolari della giurisdizione militare per quanto concerne il catalogo delle punizioni corporali. A parte il ricorso comune alla pena capitale, nel primo caso la sanzione uniformemente applicata consiste piuttosto in un numero, anche altissimo, di frustate somministrate in rate progressive, mentre negli eserciti imperiali, ove il castigo che investe «il corpo è la pena straordinaria, la vita è la pena ordinaria di morte»⁹⁶, il tragico inventario dei supplizi è decisamente più vario. La morte può essere inflitta tramite rogo (per chi «in terra d'amici gettasse foco» e chi è condannato come «Negromante»⁹⁷), decapitazione con sciabola, squartamento, utilizzo della ruota (in caso di latrocinio⁹⁸), forca (per chi fugge dinnanzi al nemico nonché «Alli ribelli, e traditori, e a quelli, che li daranno agiuto» e ai soldati componenti

⁹³ A. Madrens, *Pratica criminale dellì Consigli di Guerra e Leggi Imperiali seconda impressione*, cit., p. 40, *Articoli imperiali della Gloriosa Memoria del Sig. Imperatore Leopoldo Primo (Dio abia in Gloria) che si leggono alle Truppe della Maestà Cesarea, e Cattolica di Carlo V*, art. 20 (in tal caso equiparato al ladro e punito ugualmente con la condanna alla ruota); p. 42, art. 35; p. 43, art. 40; p. 44, art. 48; p. 45, art. 58; p. 43, art. 43.

⁹⁴ Ivi, p. 44 s., artt. 54, 55, 56.

⁹⁵ Ivi, p. 31.

⁹⁶ Ivi, p. 2.

⁹⁷ Ivi, p. 40, art. 15; p. 41, art. 25.

⁹⁸ Ivi, p. 40, art. 19.

reggimenti interamente fuggiti, in caso di cattura⁹⁹) oppure fucilazione (per la sentinella che si addormenta sia in campagna che in guarnigione e l'ufficiale «che non si ritrova al suo posto quando arriva la ronda»¹⁰⁰); diversamente il militare può essere condannato al taglio della lingua oppure delle due prime dita della mano destra (per chi «produrrà un istrumento falso»¹⁰¹), al taglio delle orecchie e infine alla bastonatura con cento colpi¹⁰². I viginti Articoli militari prevedono pure il castigo «con carcere, ferri, o pane, e acqua» per colui che, trovandosi di guardia, «stasse lontano, o disapplicato dall'obbligo suo» oppure soltanto con ferri per chi si reca ubriaco in servizio di guardia e chi «non si ritrova alla sua Compagnia, toccandosi il tamburro, o trombetta»¹⁰³. Di tamburini e trombettieri rimane fondamentale il compito di comunicare gli ordini alle truppe soprattutto in manovra e in battaglia e pertanto, in caso di fuga dai propri reparti, sono puniti radiandoli dal reggimento con disonore¹⁰⁴. Tra le punizioni capitali, infine, trova posto anche la decimazione tramite impiccagione nei confronti dei soldati che in combattimento «non compliranno con la loro obbligazione» e di quanti saranno ritenuti responsabili della consegna di una piazza al nemico¹⁰⁵.

Il fatto che le modalità di esecuzione delle sentenze descritte con precisione da Andrea Madrens e ancora vigenti sotto Carlo VI siano diffuse tra gli eserciti germanici e trovino applicazione ancora nei decenni successivi è comprovato dal caso del moschettiere Andrea Hasselmann, che nel giugno 1776 disertò da un reggimento inviato in Quebec (il reggimento Prinz Friedrich von Braunschweig, posto al comando del generale Friedrich Aldolph Riedesel) in appoggio alle truppe inglesi durante la rivoluzione americana per poi essere catturato due

⁹⁹ Ivi, p. 43, artt. 44, 46; p. 44, art. 51.

¹⁰⁰ Ivi, p. 42 s., artt. 39, 40.

¹⁰¹ Ivi, p. 41, art. 24.

¹⁰² Ivi, «Conclusioni d'ogni sorte di sentenze di morte» e «Conclusioni di sentenze sopra castighi criminali senza pena di morte» stampate di seguito all'indice iniziale; la fucilazione viene prevista al cap. X *Come si da esecuzione alle sentenze* (p. 29).

¹⁰³ Ivi, p. 42, *Articoli imperiali della Gloriosa Memoria del Sig. Imperatore Leopoldo Primo (Dio abia in Gloria) che si leggono alle Truppe della Maestà Cesarea, e Cattolica di Carlo V*, artt. 32, 33 e p. 43, art. 45.

¹⁰⁴ Ivi, p. 42, art. 31. La procedura pubblica di radiazione con disonore è descritta da Madrens a p. 30, mentre a p. 36 è descritta quella inversa, applicata nei casi in cui si rende «l'onore a qualche soldato, che per suo mal procedere l'avesse perduto».

¹⁰⁵ Ivi, p. 43, art. 43 e p. 44, art. 49. V. P.H. Wilson, *Early Modern German Military Justice*, cit., p. 67 ss. per esempi delle sanzioni penali diffuse negli eserciti degli stati tedeschi del Settecento, in larga parte coincidenti con quelle applicate nei confronti delle truppe asburgiche.

mesi dopo, processato e condannato a morte¹⁰⁶. Le analogie tra le due cerimonie di esecuzione sono strettissime: una parte del reggimento viene schierata in modo da formare un cerchio oppure, come nel caso di Hasselmann, un semicerchio le cui estremità si appoggiano al muro della fortezza militare; all'interno dello spazio così delimitato si colloca l'ufficiale che guida il reparto e l'Uditore di Guerra che legge pubblicamente la sentenza; un piccolo drappello di soldati, da tre (come precisato da Madrens) a otto (come ricordato nell'esecuzione di Hasselmann), procede ad eseguirla dopo che il condannato è stato condotto all'interno dello spazio circolare per ascoltare la lettura della sentenza ed essere giustiziato tramite fucilazione o impiccagione¹⁰⁷. Il caso pratico del moschettiere Hasselmann – così come riportato nel diario minuziosamente redatto da un anonimo ufficiale del reggimento Prinz Friedrich – si distingue soltanto per due elementi: la presenza di un sacerdote per gli ultimi conforti religiosi e l'imprevisto esito finale, poiché all'ultimo istante, prima dell'ordine al plotone di esecuzione, l'Uditore dà lettura del provvedimento di grazia firmato dal generale comandante, in forza del quale gli è risparmiata la pena capitale e ogni punizione fisica.

5. *I privilegi del foro militare nel Regno di Napoli*

A circa vent'anni di distanza dalla pubblicazione a Napoli della *Pratica criminale* di Andrea Madrens, apparsa nel 1717 e aggiornata due anni più tardi, è dato alle stampe un breve trattato da parte di un altro Uditore di guerra originario del Mezzogiorno, Luigi Corimbi, trattato che egli stende dopo essere stato nominato a tale ufficio presso la «Real Piazza d'Armi di Capua» e che licenzia dal medesimo luogo l'8 settembre 1735. Si tratta di un'opera ben diversa da quella di Madrens sotto il profilo tematico, con la quale, tuttavia, può essere messa in relazione in ragione di alcuni elementi non trascurabili quali, in particolare, l'area di origine dei due autori, il comune ruolo giurisdizionale e le tradizioni processuali che i due testi consentono di porre a confronto: la *Pratica* di Madrens, aderente al modello del processo militare austriaco a forte impronta inquisitoria, e il trattato di Corimbi, dal quale, nel fitto tessuto di argomentazioni volte a

¹⁰⁶ K.R. Arndt, *The German occupation of Quebec*, in «Journal of German-American Studies», 13/4 (1978), pp. 107-113; H. Doblin, *The Case of the Musketeer Andreas Hasselmann*, in «Military Affairs», 51/2 (1987), pp. 73-74. Un esempio di ricerca sulla partecipazione di formazioni militari tedesche alla Guerra di Indipendenza americana in E. Städtler, *Die Ansbach-Bayreuther Truppen im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 1777-1783*, Nürnberg 1956.

¹⁰⁷ La cerimonia di esecuzione tipica della tradizione asburgica viene descritta da A. Madrens, *Pratica criminale delli Consigli di Guerra e Leggi Imperiali seconda impressione*, cit., p. 28 s.

esaltare la specialità e la superiorità del foro militare, filtrano chiari riferimenti a un più equilibrato rito informativo che pare usuale nel mondo militare napoletano e che, nel complesso di tutti i suoi passaggi e contenuti, viene sistematizzato nella ben più nota *Pratica militare* composta nel tardo Settecento dall'avvocato leccese Francesco Fraveth, ricca della citazione di casi pratici e di esempi di atti e documenti da stilare nel corso del processo¹⁰⁸. Qui si chiarisce che l'«Informativo» costituisce la fase iniziale del procedimento e si identifica tecnicamente nel «deposito delle prove, le quali dimostrano non meno l'esistenza del delitto, che anzi il modo come succedesse, e la individualità del delinquente; e perciò vien distinto in due particolari rubriche, cioè nell'*ingenere*, e nella *species*»¹⁰⁹. Si tratta cioè dell'attività dedicata a individuare e raccogliere, da un lato, tutti gli elementi fattuali inerenti la commissione del reato in sé, ossia «la prova relativa dell'esistenza del delitto istesso, diramata in tutte le sue più minute circostanze, senza lasciar dubbio, che quel delitto di quella tal natura sia immancabilmente avvenuto», e, dall'altro, tutti gli elementi più circostanziati finalizzati a «indagarne la cagion morale; assodar bene la prova fisica; e scoprire il Delinquente»¹¹⁰.

¹⁰⁸ F. Fraveth, *Pratica militare de' giudizi criminali a norma delle reali ordinanze per la formazione de' processi*, In Napoli, presso Vincenzo Lorenzi, 1781, cui segue a pochi anni di distanza la *Pratica militare de' giudizi criminali a norma delle reali ordinanze per ben proporzionare le pene a i delitti, che da soldati si commettono*, In Napoli, presso Vincenzo Lorenzi, 1785. All'autore si deve anche la raccolta della *Legislazione delle milizie provinciali del Regno di Napoli*, Napoli 1786, «dove egli riporta tutti gli ordini generali, che formano la parte storica, con i privilegi, premi, e pene delle medesime» e di cui dà notizia L. Giustiniani, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, II, Napoli, Nella Stamperia Simoniana, 1787, p. 50 (per la segnalazione ringrazio Ferruccio Maradei). Oltre alla breve voce biografica di C.M. Spadaro in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna 2013, p. 905, sull'autore e la sua opera, con particolare attenzione alla *Pratica* edita nel 1781, v. F. De Rosa, *Le riforme illuminate per la "nazione armata" napoletana*, Napoli 2018, p. 49 ss. con ulteriore bibliografia. Le due *Pratiche* messe a punto da Fraveth sono ricordate anche da M.P. Geri, *Riti e tecniche dell'indagine penale: dalle ultime "pratiche" ai primi codici*, negli Atti del Convegno *Azione penale e tutela dei diritti individuali tra esperienze codicistiche e prospettive giurisprudenziali*, in «La legislazione penale» (2024), pp. 1-39, a p. 6 (ed. digitale: <https://www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2024/06/M.-Geri.pdf>), da F. Maradei, «Dal foro alle cattedre». *Itinerari della manualistica penale nel Settecento napoletano tra autonomia didattica e sperimentazioni sistematiche*, in «Historia et Ius», 19 (2021), paper 8, a p. 33 (ed. digitale: https://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/maradei_19.pdf) e da F. Angeletti, *I Battaglioni provvisori dell'esercito borbonico*, in «Nuova Antologia Militare», 16/4 (2023), pp. 117-148, a p. 121 (ed. digitale: <https://www.nam-sism.org/fascicoli/NAM%20-Fasc.%2016%20Storia%20Militare%20Contemp%204%202023.pdfcolpevoli>).

¹⁰⁹ L. Fraveth, *Pratica militare de' giudizi criminali a norma delle reali ordinanze per la formazione de' processi*, cit., L. II *Del processo militare*, capp. IV e V, p. 92 ss.

¹¹⁰ Ivi, pp. 92, 101.

L'«Informativo» rappresenta una parte delicata e già decisiva del procedimento, poiché soltanto sugli elementi raccolti in questa prima e duplice fase si può concentrare l'interrogatorio del reo – sempre così definito secondo una consolidata prassi inquisitoria – e così procedere al suo costituito¹¹¹. Sono ammesse testimonianze a difesa dell'imputato e anche la possibilità, per il testimone, al momento della ratifica, di «rivocare con libertà quel che depose, purché la rinvoca non sia totale, e faccia l'opposto passaggio dal sì al no»¹¹², così come è previsto il confronto diretto tra imputato e testimoni in presenza del difensore, il cui intervento è pienamente riconosciuto all'interno del procedimento, il quale «ha da essere un Ufficiale subalterno dell'istesso Reggimento del Reo, o di altro Corpo, meno che non sia dell'istessa Compagnia, per un divieto de' militari stabilimenti», ossia delle vigenti Ordinanze militari, per quanto «di ordinario è solito eleggersi un Ufficiale subalterno»¹¹³. Successivamente, all'avvocato difensore si devono trasmettere gli atti del processo affinché, entro un termine stabilito e prima del loro passaggio al Consiglio di Guerra, egli possa formulare rilievi e osservazioni allo scopo di puntualizzare «tutto ciò che può esser profittevole alla ragione del Cliente, e sollevarlo dal periglio, in cui si trova»¹¹⁴.

A fronte di questi elementi restano comunque i tratti di un processo di stampo inquisitorio che prevede il giuramento preventivo dell'imputato e il possibile utilizzo della tortura¹¹⁵, oltre a un vario catalogo di pene afflittive quali la condanna alla bacchette – tipica del mondo militare –, alla galera a vita o a tempo e alla pena capitale dispensata in varie forme¹¹⁶. Si osserva anche la mancata distinzione tra il soggetto competente della funzione giudicante e quello titolare della fase istruttoria, dal momento che quest'ultima, all'interno dei reggimenti e delle piazze militari, è affidata al sergente maggiore, eventualmente surrogato dall'aiutante maggiore. L'uno o l'altro riveste il ruolo di «inquisitore», dovendo «formar il Processo militare» col procedere a tutti gli accertamenti e interrogatori e alla redazione degli atti di cui deve poi dare lettura al Consiglio di Guerra, variabile da 7 a 15 componenti, al quale anch'egli partecipa direttamente prendendo posto «alla sinistra del Comandante»¹¹⁷.

¹¹¹ Ivi, p. 138 s.

¹¹² Ivi, p. 196 ss. e p. 176 per la citazione.

¹¹³ Ivi, p. 185 ss. e p. 183 per la citazione.

¹¹⁴ Ivi, p. 201 ss. e p. 202 per la citazione.

¹¹⁵ Ivi, pp. 136, 144 ss., 287.

¹¹⁶ Ivi, p. 281 ss.

¹¹⁷ Ivi, pp. 6 s., 9, 86 ss., da cui anche le citazioni. Nel processo di tradizione asburgica delineato da Andrea Madrens la medesima funzione è svolta dall'Uditore di Guerra, il quale

Tornando al trattato di Luigi Corimbi, si può fondatamente supporre che anche il suo autore, al pari di Madrens, abbia avuto diretta esperienza dell'ambiente militare austriaco in seguito a un soggiorno a Vienna, per quanto la sua nomina a Uditore e la permanenza in tali funzioni non si debbano – per quanto noto – alla fase di governo asburgico sul Regno di Napoli protrattasi per una ventina d'anni, bensì al nuovo regime borbonico instaurato in seguito all'arrivo a Napoli dell'armata di Carlo III nel maggio 1734. E già nel dicembre successivo Corimbi viene elevato al nuovo incarico potendo contare su un passato qualificante. Infatti, oltre ad avere esercitato «l'Avocazia nella Regia Udienza di Chieti», egli aveva pure soggiornato nella capitale austriaca, ove gli era capitato di fornire un parere scritto «a richiesta d'un curioso Ministro del Consiglio di Spagna» in merito alla prerogativa del foro militare di attrarre tutte le cause che coinvolgessero personale militare¹¹⁸. Convinto sostenitore del ripristino della sovranità borbonica a Napoli dopo la parentesi asburgica, a pochi mesi dalla nomina a Uditore di guerra Corimbi interviene tempestivamente in merito al progetto di riformare i tribunali del regno, affidato senza esiti rilevanti a una Giunta che lavora tra 1734 e 1735 di cui fa parte anche Bernardo Tanucci¹¹⁹, con una memoria scritta in cui sostiene a spada tratta i privilegi tradizionali del foro militare, espressione di una giurisdizione che trae la massima legittimità dal fatto di essere stata originariamente «communicata dall'Altissimo alle sue Creature» e che, pertanto, essendo «primogenita, ha più cospicua la sua nobiltà»¹²⁰.

istruisce il processo e poi partecipa al giudizio sedendo nel Consiglio Militare sempre alla sinistra del suo presidente. Nel caso napoletano, inoltre, la procedura qui delineata si applica ai soli militari sino al grado di sergente incluso appartenenti ai reparti di fanteria, cavalleria e Dragoni, mentre dei processi nei confronti degli ufficiali è competente l'Uditore Generale – o Uditore degli Eserciti, al quale si affianca l'Uditore Generale della Marina per il proprio ambito – sia in cause militari che civili, a meno che il sovrano non deleghi «la Giunta Suprema di Guerra, come non di rado succede» (ivi, pp. 16 s., 43, 59).

¹¹⁸ Per le scarse note biografiche: O. Abbamonte, *Dialettica degli «status» e rivendicazioni nobiliari a Napoli nel 1734*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CIII (1985), pp. 355-375, a p. 367; L. Corimbi, *Alla Maestà del Re di Napoli nostro Signore [...] umile rappresentativa dell'Uditore di Guerra della Real Piazza d'Armi di Capua D. Luigi Corimbi concernente il privilegio del Foro Militare. trahit, et non trahitur*, [Capua] [1735], cc. [8v, 11r] e c. [11r] ss. per la trascrizione del parere suindicato. Le fasi della campagna militare condotta da Carlo III con l'obiettivo di occupare il trono napoletano sono descritte da M. D'Ayala, *Napoli militare*, Napoli 1847, p. 6 ss.

¹¹⁹ O. Abbamonte, *Dialettica degli «status» e rivendicazioni nobiliari a Napoli*, cit., p. 355. Sugli scritti e l'opera politico-amministrativa di Tanucci v. A. Cernigliaro, *Bernardo Tanucci*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Roma 2012 (Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. VIII Appendice), pp. 232-236.

¹²⁰ L. Corimbi, *Alla Maestà del Re di Napoli nostro Signore*, cit., cc. [7v, 8r].

Senza seguire in dettaglio la catena argomentativa tramite la quale l'autore giustifica le proprie affermazioni, è opportuno richiamare i presupposti alla base della convinzione secondo cui «la Giustizia» sia «meglio amministrata da Giudici quando si procede alla militare che alla pagana»¹²¹. In primo luogo, è diverso il ruolo e il peso riconosciuto ai testimoni a discarico. Infatti, al contrario di quanto avviene ordinariamente nel processo penale, ove – secondo Corimbi – si registrano soltanto le deposizioni «a favore del Fisco, e se un testimonio citato ad istanza del medesimo Fisco deponesse in tutto, o in buona parte a favore del reo, è ributtata la di lui deposizione, né si scrive in processo», in quello militare – in accordo con il modello di processo informativo «che le leggi militari adoperano» secondo Beccaria¹²² – «s'osserva ricevere intieramente il detto de' testimoni, ancorché deponessero totalmente a favore del reo, affinché essendo innocente, o essendovi qualità minorante, apparisca dall'informativo fiscale»¹²³. Inoltre, tanto nelle cause civili che penali è data la possibilità all'imputato di essere messo a confronto diretto con i testimoni a lui contrari – come verrà sottolineato da Pietro Verri¹²⁴ – «acciò tutte le circostanze confluischino alla dilucidazione de' fatti, e coll'uso di questi interrogatorij si toglie affatto lo scrupolo di tante segretezze, pubblicazioni, conclusioni, suspezioni d'esaminatori, ed altri atti giudiziarij»¹²⁵.

Il superiore equilibrio riconosciuto al processo militare si ravvisa anche nelle controversie civili, in particolare in quelle debitorie, laddove in sostituzione dell'asta pubblica cui sono destinati i beni sequestrati al debitore e degli infiniti litigi che ne conseguono, abbandonando il creditore «tra speranza, e timore di conseguire il suo credito per lo spazio di più anni», il rito militare prevede che il giudice dopo avere emanato la sentenza elegga «a suo arbitrio più esperti, e coll'intervento delle parti pone in possesso il Creditore in tanta roba del debitore quanto basta a coprire il suo credito; laonde se in termine d'un mese il debitore non sodisfà col denaro, o con altra specie, resta la roba irrevocabilmente aggiudicata al Creditore, e così brevemente la giustizia consegue il suo effetto»¹²⁶. Anche rispetto a debiti relativi a «cose di poco momento» i creditori dei militari sono maggiormente tutelati, poiché, soprattutto se essi sono molteplici, basta verificare la situazione patrimoniale del soldato «nel registro della dilui Compagnia; se la terza parte del soldo sia sequestrata, è sufficiente ravisarla

¹²¹ Ivi, c. [20r].

¹²² V. sopra nota 33.

¹²³ L. Corimbi, *Alla Maestà del Re di Napoli nostro Signore*, cit., cc. [22v, 23r].

¹²⁴ V. sopra nota 4 e testo corrispondente.

¹²⁵ L. Corimbi, *Alla Maestà del Re di Napoli nostro Signore*, cit., c. [23v].

¹²⁶ Ivi, c. [24v].

nella cassa militare, dove per vietare ogn'inganno, ed affinché si sappiano li debbiti del soldato, di più creditori, chi è il primo ad istruire il sequestro, è preferito all'altri creditori anteriori nel tempo»¹²⁷.

Il militare risulta maggiormente tutelato dal proprio foro speciale anche nei confronti delle pretese che possono avanzare le donne, inclini a trovare «molto favore [...] appresso li Giudici Ordinarij», i quali si mostrano disponibili a derogare alle leggi – sempre a detta di Corimbi – e ad accogliere le loro istanze quando «con lacrime fallaci si chiamano ingannate sotto speranza di matrimonio»¹²⁸. Esse si trovano invece in difficoltà davanti alla «giudicatura militare» ed evitano di presentare istanze di tal genere «perché sanno, che le diloro querule istanze non si ricevono; ed in questa maniera il sesso donnesco sta molto avvertito a non far copia di se stesso a' Soldati, e l'onestà di chi vuol'esser buona, maggiormente si conserva»¹²⁹.

Oltre a questi contenuti sostanziali del processo militare che lo distinguono e lo avvantaggiano rispetto ai riti civili e penali ordinari, vi è un elemento strutturale dell'intero procedimento che lo rende preferibile e giustifica la conservazione di tale foro speciale nel complesso dell'ordinamento giudiziario del regno borbonico ovvero la sua tradizionale celerità. Infatti, a paragone delle cause che «nelli Tribunali ordinarij corrono contemporanee colli secoli», la «giudicatura militare» si distingue per «il disbrigo delle cause; il maneggio d'una prattica più razionale, e la sodisfazione delle parti, benché succumbessero, a fine di poter meritare l'esercizio del privilegio di trarre, con più fondamento, ch'ogn'altro foro giudiziario»¹³⁰. E le parti non sono rappresentate unicamente dai «Soldati del battaglione ordinario», ma pure da quelli «della viva Milizia» e da tutti i loro famigliari che convivono «nel medem'Esercito, nella medema (sic) Piazza d'Armi, o nell'istesso Quartiere»¹³¹, secondo una tradizione normalmente condivisa dalle formazioni militari di età moderna e confermata, per quest'ultimo profilo, anche dalla *Pratica criminale* di Madrens, ove il significato di “famigliari” è interpretato in senso largo includendo nella soggezione al foro militare pure «servidori, vivandieri, e tutte quelle persone, che seguitano le Truppe, o Reggimenti, ancorché non abbiano soldo di Sua Maestà Imperiale»¹³².

¹²⁷ Ivi, c. [26r].

¹²⁸ Ivi, c. [25r-v].

¹²⁹ Ivi, c. [25v].

¹³⁰ Ivi, c. [26v].

¹³¹ Ivi, cc. [9r, 13v].

¹³² V. sopra, nota 89 e testo corrispondente.

6. *Note conclusive*

Nella seconda metà del Settecento emergono valutazioni assai differenti in merito all'essenza della giustizia militare, che si è tentato di esemplificare ponendo a confronto prospettive indubbiamente lontane e tali da riflettere culture giuridiche profondamente diverse.

In primo luogo, le osservazioni dei più noti tra gli illuministi lombardi raccolti nell'Accademia dei Pugni, non certo digiuni di preparazione giuridica e criticamente attenti a multiformi aspetti della società e della cultura del proprio tempo, i quali riconoscono nel processo militare un modello non certo corrispondente a una paradigma del tutto alternativo rispetto al tradizionale rito inquisitorio, ma che si mostra capace di declinare in forme più equilibrate alcune sue fasi rilevanti quali la raccolta e la valutazione delle prove e il complessivo rapporto tra accusa e difesa ovvero tra titolari dell'istruttoria e presunti rei.

La prospettiva del giudizio militare è delineata da Verri e Beccaria in chiave largamente garantista: un modello processuale orientato alla ricerca obiettiva della verità dei fatti, nel bilanciamento delle posizioni tra accusa e difesa, piuttosto che alla repressione severissima, implacabile e dissuasiva di reati comuni e infrazioni disciplinari tramite organi portati ad agire su base fortemente gerarchica. Sembra esprimere un orientamento largamente ideale, se raffrontato sia alla procedura invalsa negli eserciti asburgici – come attestata dalla *Pratica* redatta nel secondo decennio del Settecento da un Uditore militare con diretta esperienza delle «Truppe della Maestà Cesarea e Cattolica» –, sia alle prassi accertate per quelli inglesi; sembra, inoltre, anticipatrice dei tempi, secondo quelle linee di sviluppo che troveranno piuttosto realizzazione nella normativa militare francese frutto della spinta rivoluzionaria, quando il ventaglio di diritti riconosciuti a tutti i cittadini e le conseguenti garanzie processuali ad essi applicate, sulla base del principio di identità tra cittadini e soldati della Repubblica e della volontà di riunire in un complesso normativo proprio, stabile e ordinato le disposizioni volte a prevedere e punire unicamente le violazioni della disciplina e del servizio armato, imposteranno il processo militare su forme ben lontane da quelle di Antico Regime, tendenzialmente convergenti con quelle penali ordinarie di stampo inquisitorio¹³³.

¹³³ Con riferimento alla *Loi qui règle la manière de procéder au jugement des délits militaires* (novembre 1796), che unitamente al *Code des délits et des peines pour les troupes de la République* (novembre 1796) trova applicazione dall'anno successivo, in traduzione italiana, nei territori della Repubblica Cisalpina e poi della Repubblica Italiana con il titolo di *Codice militare provvisorio* (ottobre 1797): v. P. Verri, *Storia della giustizia militare*, cit., p. 822 ss.; C. Douxchamps-Lefèvre, *Jugements de conseils de guerre spéciaux de la Grande Armée à charge de conscrits du département de Jemappes, 1806-1809*, in «Revue du Nord», 58/229 (1976), pp. 235-324, a p. 235 ss.; R.

Per avallare la decisa superiorità della giustizia militare rispetto a quella ordinaria i due intellettuali lombardi ne sottolineano alcuni profili qualificanti, basati sulla valutazione ponderata anche delle ragioni a discolpa dell'imputato, posto a confronto diretto con i propri accusatori, e sull'assenza di pratiche violente per estorcere la confessione in fase istruttoria. Tutti strumenti utili a impostare su una «via più chiara, placida e regolare» il processo militare fondandolo su un'idea di «rettitudine» e così avvicinandolo alla tradizione penale britannica, che si ritiene ancor più avanzata per la possibilità, riconosciuta agli imputati, di ricusare i membri della giuria di giudizio¹³⁴. Si tratta, in quest'ultimo caso, di un unico punto di contatto con la procedura applicata nei confronti delle truppe asburgiche, laddove i militari, quando sottoposti a processo, possono ricusare i componenti il Consiglio militare dopo che gli sia stato chiesto se avessero «quached'uno per sospetto delli Sig. Consiglieri, e Assessori, che non possano essere giudici nella sua causa [...] allegando la causa della suspezzione»¹³⁵. È pertanto necessario dimostrare concretamente i sospetti di parzialità nei confronti dei giudici militari e, nello stesso tempo, non essere intimoriti dal rischio di peggiorare la propria posizione favorendo piuttosto un atteggiamento di ostilità e avversione da parte dei membri del tribunale, composto in maggioranza da ufficiali e sottufficiali.

Se nella giustizia penale inglese Beccaria e Verri individuano un ulteriore modello, oltre a quello rappresentato dal processo militare, che sarebbe opportuno seguire per correggere l'ordinario rito inquisitorio, proprio sul piano della giustizia militare il più noto esponente della dottrina e del mondo del diritto anglosassone loro contemporaneo, William Blackstone, formula un giudizio del tutto contrastante, che per essere meglio compreso si può raffrontare con la pratica attività giudicante delle corti marziali grazie alla disponibilità di una nutrita serie di indagini condotte sulla documentazione archivistica superstita.

L'opinione decisamente negativa espressa da Blackstone circa la giustizia militare inglese trova una giustificazione non soltanto nel confronto con il processo penale ordinario, ma nella messa in discussione della legittimità stessa

Ferrante, Ugo Foscolo "codificatore": l'idea generale di codice penale militare per l'esercito della Repubblica Cisalpina (1801), in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, pp. 155-181, a p. 155 ss.; F. Maradei, *L'unificazione del diritto penale militare nel Regno d'Italia fra tentativi di adeguamento legislativo e «nuovi» codici (1869). Un profilo storico-giuridico*, in «*Historia et Ius*», 23 (2023), paper 8, par. 1; v. pure P. Bianchi, *Fare o non fare il soldato. Un bilancio sulla coscrizione nelle Italie di Napoleone*, in *Il 'militare' nelle Italie di Napoleone. Società, cultura, istituzioni*, a cura di P. Bianchi, Roma 2024, pp. 7-30.

¹³⁴ V. sopra nota 4.

¹³⁵ A. Madrens, *Pratica criminale delli Consigli di Guerra e Leggi Imperiali seconda impressione*, cit., p. 13.

della normativa che ne regola il funzionamento. I tribunali militari rappresentano una giurisdizione difficilmente accettabile al confronto con quelli di *common law* e anche la normativa votata dal Parlamento fin dal 1689 e regolarmente prorogata nel corso del secolo successivo (il *Mutiny Act*) viene tollerata unicamente sulla base di un criterio di utilità al fine di mantenere ordine e disciplina fra le truppe, per quanto ponga un problema l'applicazione della giurisdizione penale militare sul suolo patrio in tempo di pace, derogando da un regime che sarebbe giustificabile soltanto in tempo di guerra, così come la misura stessa delle sanzioni, che dovrebbe variare a seconda delle diverse fasi d'impiego delle truppe abolendo inoltre i criteri largamente arbitrari applicati dalle corti giudicanti nel commisurare le pene corporali inflitte. Nel pensiero del grande giurista inglese del secolo dei lumi trapela in forma neppure troppo velata la decisa preferenza per la milizia locale, considerata quale autentica «constitutional security, which our laws have provided for the public peace, and for protecting the realm against foreign or domestic violence; and which the statutes declare is essentially necessary to the safety and prosperity of the kingdom»¹³⁶.

Sul tema il dibattito non era certamente nuovo: si era largamente sviluppato già lungo il secolo XVII concentrandosi sulla critica al reclutamento e all'impiego di truppe professioniste arruolate in modo permanente anche in tempo di pace ed evidenziando i molteplici aspetti negativi di tale modello organizzativo, ritenuti incompatibili rispetto alla costituzione tradizionale della monarchia britannica. Diverse, infatti, erano state nel corso del Seicento le occasioni in cui il problema era emerso in misura consistente: le rinnovate fasi di contrasto tra parlamento e monarchia Stuart, le criticità connesse all'apparato militare organizzato e guidato da Cromwell, l'amministrazione civile e militare concentrata nelle mani dei Major-Generals alla metà degli anni Cinquanta sino allo stanziamento delle truppe in Irlanda per reprimere la rivolta filo giacobita conseguente all'elezione di Guglielmo III, ma nel contempo funzionale ad assicurare tutela e protezione, sul lungo periodo, alla minoranza protestante dell'isola¹³⁷. Al confronto con questo modello di organizzazione militare terrestre, basato su corpi armati arruolati in forma stabile anche in tempo di pace, la decisa preferenza di Blackstone si orienta piuttosto verso le forze navali, il maggiore e tradizionale

¹³⁶ W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, I, cit., p. 412. V. L.G. Schwoerer, "No Standing Armies!", cit., p. 194.

¹³⁷ Sul tema, oltre al complessivo L.G. Schwoerer, "No standing armies!", cit., si vedano i saggi più recenti e concentrati su periodi circoscritti di S. Humphrey, A.H. Bradley, *Constraining the State's Ability to Employ Force: The Standing Army Debates, 1697-99*, in «Journal of Institutional Economics», 6/2 (2010), pp. 243-259, e di C.I. McGrath, *Anti-Standing Army Ideology, Identity, and Ideas of Union within the British Isles, 1689-1714*, in «The Historical Journal», 66 (2023), pp. 27-48.

strumento per assicurare la difesa del paese e dal quale, in particolare, «no danger can ever be apprehended to liberty»¹³⁸.

Quanto alla concreta operatività della giustizia militare, nel caso inglese assume notevole rilievo la verifica del reale funzionamento delle corti reggimentali e delle corti centrali militari sulla base della documentazione superstita, studiata con attenzione da specialisti di cultura anglosassone allo scopo di mettere in luce i differenti elementi che concorrono a determinare i criteri di valutazione dei reati militari da parti delle stesse corti e che incidono pure su altri piani, quali – ad esempio – la celerità dei giudizi nei confronti dei militari di truppa, le differenze nei procedimenti rispetto al grado dei soggetti sottoposti a giudizio e la determinazione delle sanzioni. Sono numerosi i profili di lettura dei dati archivistici, emersi grazie a una serie di studi puntuali avviati dagli anni Sessanta del secolo scorso, che contribuiscono ad avvalorare la prospettiva fortemente critica manifestata da Blackstone circa l'esercizio della giurisdizione militare rispetto a quella ordinaria, mettendo nel contempo in discussione quella parimenti ottimistica circolante tra gli illuministi milanesi.

Alle convinzioni fatte proprie da Beccaria e Verri si avvicinano piuttosto i caratteri del processo militare così come emergono dal trattato licenziato nel 1735 a Capua dall'Uditore di Guerra Luigi Corimbi e dalla *Pratica* messa a punto quasi cinquant'anni più tardi dall'avvocato Francesco Fraveth. Il primo, per quanto impostato su un registro smaccatamente encomiastico in lode della restaurata sovranità borbonica nel Mezzogiorno d'Italia, è tutto teso non soltanto a rivendicare la prevalenza del foro militare su ogni altra giurisdizione, attribuendo a soldati e membri della milizia il privilegio di adire il giudizio militare anche quando attori di una causa – anziché seguire il foro del reo –, ma anche a evidenziare i caratteri decisamente più celeri ed efficaci delle procedure che ne caratterizzano l'operato permettendo così di realizzare un ideale di giustizia assai più concreto ed equilibrato. Una prospettiva che non si inquadra nella sola e compiacente esaltazione della ricostituita autorità borbonica da parte di un funzionario fedele, ma pure nella convinta adesione al programma di potenziamento dell'esercito e della marina da guerra che segna, tra altre direttrici, il progetto di governo del giovane sovrano che nel 1731 aveva preso possesso del ducato di Parma e Piacenza e tre anni dopo era sceso in armi a Napoli, all'epoca Vicereame austriaco¹³⁹. Nel processo militare che caratterizza l'ordinamento

¹³⁸ Per la citazione v. W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, I, cit., p. 417.

¹³⁹ F. De Rosa, *Le riforme illuminate per la "nazione armata" napoletana*, cit., p. 7 ss. e già alcuni dati in M. D'Ayala, *Napoli militare*, cit., p. 41 ss. Altre direttrici di intervento in cui si misurano le riforme intraprese dal sovrano sono delineate in G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico*, Torino 2007 (Storia d'Italia UTET, XV****), p. 37 ss. e riassunte in G. Caridi, *Carlo III. Un grande re a Napoli e in Spagna*, Roma 2024, pp. 46 ss., 79 ss. A sostegno del

napoletano una volta esaurita la breve parentesi di governo austriaco si mettono in luce elementi decisamente diversi da quelli che segnano le procedure asburgiche, come il più circostanziato svolgimento della fase informativa, attenta anche alle testimonianze favorevoli all'imputato e al confronto diretto tra quest'ultimo e i testimoni a suo carico, e l'intervento del difensore.

Vi è infine da notare che la dimensione del mondo militare che caratterizza la Lombardia austriaca nella seconda metà del Settecento, scenario delle riflessioni e degli scritti di Pietro Verri e del suo più giovane sodale, è in via di profonda trasformazione rispetto agli anni di governo di Carlo VI e all'orizzonte in cui si colloca la prassi processuale documentata da Andrea Madrens, unitamente alla vigente e severissima normativa destinata al controllo disciplinare delle truppe. Per cause molteplici, legate anche allo spostamento del baricentro dei conflitti armati verso il cuore del continente e i territori esterni ad esso, Milano perde «progressivamente quel ruolo militare centrale nei conflitti europei che aveva mantenuto sino a tutta la prima metà del secolo» e, nel contempo, grazie a un riassetto complessivo dell'intero sistema fiscale promosso da Vienna, aumenta il contributo finanziario a sostegno dell'esercito imperiale, mentre dal 1766 cambia il sistema di reclutamento nello spazio della monarchia austriaca guardando al modello prussiano e nel corpo degli ufficiali l'ampia rappresentanza di origine italiana cede il passo di fronte alla preponderanza di esponenti della nobiltà austro-boema e ungherese¹⁴⁰.

chiaro intento di rafforzare il comparto militare e di porre attenzione verso la giurisdizione militare privilegiata, nel 1737 Carlo III dispone la formazione di «una giunta di guerra per il foro privilegiato che va annesso alla professione militare, la quale dee essere giudicata con differente ispezione», e viene stampata in versione italiana l'opera di Francisco de Oya y Ozores, *Trattato delle leggi penali della milizia spagnuola, processi e consigli di guerra [...] tradotto dall'idioma spagnuolo nell'italiano da Emmanuele d'Abaurre e Salazar*, Palermo, appresso Angelo Felicella, 1737 (ed. orig. Madrid, in casa de Juan Muñoz, 1732), cui segue l'istituzione del Tribunale della Regia Udienza del Castello e della Suprema Giunta di Guerra (M. D'Ayala, *Napoli militare*, cit., pp. 8, 67). Molti anni dopo l'avvocato Francesco Fraveth sistematizza la materia processuale pubblicando la *Pratica militare de' giudizi criminali a norma delle reali ordinanze per la formazione de' processi* oltre alla *Legislazione delle milizie provinciali del Regno di Napoli*, per le quali v. sopra nota 108.

¹⁴⁰ Tutti elementi messi a fuoco da A. Dattero, *Soldati a Milano*, cit., p. 15 ss. V. anche sopra, nota 17.